ACTIVE VEICOLI MOTO

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DAI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI

SET INFORMATIVO MOTOVEICOLI

Assicurazione per la copertura dai Rischi di Responsabilità Civile Auto e dai Rischi accessori

Il presente Set informativo è costituito da:

- DIP
  Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- DIP Aggiuntivo R.C. auto
  Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento
- Condizioni di Assicurazione 01/10/2026
- DIP 01/01/2026
- DIP Aggiuntivo 23/07/2026

Set informativo - Active Veicoli MOTO - Mod. CP014S5126 - Ed. 12026

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it | scarica l'app

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896
Marchio di Generali Italia S.p.A.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e i rischi accessori

DIP - Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE VEICOLI MOTO

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i Rischi di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo assicurato (Motoveicoli).

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. I Massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

✓ ai danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;

✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati, esclusi i danni a cose e persone trasportate su Veicolo assicurato.

Il Contraente può personalizzare il Tipo di guida a scelta tra:

– Conducente qualsiasi (guida libera);
– Conducente esperto Moto (età non inferiore a 26 anni);
– Conducente esclusivo Moto (età non inferiore a 26 anni).

Sono disponibili le seguenti opzioni R.C.A.:

✓ Rinuncia all'azione di Rivalsa;
✓ Vita privata in mobilità;
✓ Massimale noleggio a breve termine e car sharing.

Con pagamento di un Premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

✓ Tutela Legale;
✓ Incendio;
✓ Furto & Rapina;
✓ Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà;
✓ Grandine;
✓ Terremoto;
✓ Incendio doloso;
✓ Cristalli;
✓ Collisione Moto;
✓ Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato;
✓ Zero Spese Moto;

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

✘ causati da dolo del conducente, del proprietario o del Contraente;

✘ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

✘ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

✘ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;

✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

✘ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.

Ci sono limiti alla copertura?

Responsabilità Civile

L'assicurazione non opera in caso di:

! conducente non abilitato alla guida a norma di legge;

! Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni di legge vigenti;

! Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme del Codice della strada;

! Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio avviene senza osservare le norme di legge;

! relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del

✓ Zero Spese Moto Plus;
✓ Assistenza Moto;
✓ Infortuni Moto.

Per le garanzie “Vita privata in mobilità”, “Massimale noleggio a breve termine e car sharing, Tutela Legale, Assistenza e Infortuni, per Veicolo si intende quanto disposto dall’Art. 47 del Codice della strada.

Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU);

! Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

! Sinistro che avviene all’interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell’Autorità o ente competente.

In tutti i casi sopra previsti **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**. La Rivalsa è limitata a € 10.000 in caso di: (i) conducente non abilitato alla guida a norma di legge; (ii) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme; (iii) conducente che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se al momento del Sinistro il conducente non rispetta le caratteristiche previste dall’opzione Tipo di guida scelta e indicata in Polizza, Generali Italia esercita il diritto di Rivalsa, per le somme che ha dovuto pagare ai terzi danneggiati, **fino al massimo di € 500 in caso di Conducente esperto Moto e fino al massimo di € 1.000 in caso di Conducente esclusivo Moto**. Generali Italia non esercita il diritto di Rivalsa se il conducente guida per stato di necessità o se è un addetto alla riparazione o custodia.

L’assicurazione prevede **massimali, Franchigie** (ossia l’importo in cifra fissa che viene dedotto dall’ammontare del danno liquidabile da contratto in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno liquidabile da contratto che rimane a carico dell’Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.

Dove vale la copertura?

L’assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco e negli Stati dell’Unione Europea.

Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta verde.

In caso di circolazione all’estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l’Assicurato deve

– rendere a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
– comunicare per iscritto a Generali Italia
  • ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato;
  • l’esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
– in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al momento del rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato. Il rimborso è previsto anche se il Contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Come posso disdire la Polizza?

Non è necessario disdire la Polizza. Alla Scadenza annuale, se il nuovo Premio non è stato pagato, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com.

In caso di cessazione del Rischio (vendita, deposito in conto vendita, Furto o Rapina totale, distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva del Veicolo) il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

Settore: MOTOVEICOLI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: ACTIVE VEICOLI MOTO

Data di aggiornamento: 23/07/2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa**.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – Pec cattolica@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025 € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA RCA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Rinuncia all'azione di Rivalsa** in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope.
- **Vita privata in mobilità** (opera solo nelle aree pubbliche o equiparate) per i danni che l'Assicurato causa a terzi quando si sposta a piedi oppure alla guida di Veicoli o natanti, con o senza motore, non soggetti a obbligo di R.C.A.
- **Massimale noleggio a breve termine e car sharing** per i danni che l'Assicurato causa a terzi quando è alla guida di Veicoli a noleggio a breve termine o in car sharing, **fino al massimo di € 5.000.000** in eccesso rispetto ai massimali previsti dalla Polizza che assicura tali Veicoli.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **Tutela Legale** per la difesa legale dell'Assicurato in qualità di Proprietario, Locatario in leasing, Usufruttuario, conducente autorizzato e dei trasportati sul Veicolo. Disponibile in due versioni alternative: (i) **Forma Base** (massimale per Sinistro € 25.000); (ii) **Forma Gold** (**massimale per sinistro a scelta € 40.000 o € 100.000**).
- **Incendio** per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa.
- **Furto & Rapina** per i danni al Veicolo causati da Furto (totale, parziale o tentato); Rapina; collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina; scasso.
- **Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** per i danni causati dal Veicolo per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: (i) a cose di terzi, se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo, o all'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, o al locatario in caso di leasing. **Il massimale per Sinistro e anno assicurativo è pari a € 300.000**.
- **Grandine** per i danni al Veicolo causati solo dalla grandine.
- **Terremoto** per i danni al Veicolo causati solo da terremoto.
- **Incendio Doloso** per i danni al Veicolo causati solo da Incendio doloso.
- **Cristalli** copre le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto).
- **Collisione Moto** per i danni al Veicolo causati dalla collisione contro un altro veicolo per cui è obbligatoria l'assicurazione R.C.A., o contro un veicolo su rotaie, purché identificati con targa o altro.
- **Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato** per i danni materiali e diretti causati al Veicolo dalla collisione con un veicolo: (i) non assicurato, **fino a € 3.000 per Sinistro**; (ii) non identificato, **fino a € 500 o € 3.000 per Sinistro a seconda se sono presenti o meno danni gravi alla persona**.
- **Zero Spese Moto** rimborsa le spese per i casi e nei limiti indicati alla Sezione 9 del Capitolo 2, pag.64, art.1 del Set Informativo disponibile su www.generali.it.
- **Zero Spese Moto Plus** rimborsa le spese per i casi e nei limiti indicati alla Sezione 10 del Capitolo 2, pag.66, art.1 del Set Informativo disponibile su www.generali.it.
- **Assistenza Moto** presta all'Assicurato i servizi di Assistenza in caso di necessità. Disponibile in 3 forme e con le relative prestazioni indicate Sezione 11 del Capitolo 2, pag.68, art.1 del Set Informativo disponibile su www.generali.it.
- **Infortuni Moto** indennizza gli Infortuni che l'Assicurato subisce quando: guida o utilizza il Veicolo; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo. Il Contraente può scegliere chi assicurare optando per: (i) Forma Guidatore; (ii) Forma Trasportati; (iii) Forma Completa (Guidatore + Trasportati). La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP).

– Le opzioni a pagamento della garanzia IP sono: (i) **Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP**; (ii) **Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000.** Oltre alla IP sono disponibili, a pagamento, le garanzie: **Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da Ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie**.

La **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo è **compresa per tutte le garanzie tranne Incendio Doloso.**

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo** del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo (tale esclusione non è prevista per le garanzie Grandine e Terremoto). Per la garanzia Assistenza sono esclusi anche i danni causati da dolo dei passeggeri trasportati. – **Tutela Legale** non opera per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o per fuga o omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol> 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 90 giorni); guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione. – Nella **Forma Base** non opera anche per sanzioni amministrative; infrazioni al Codice della strada; Controversie di natura contrattuale. – **Incendio** non opera per: i danni subiti dal Veicolo a causa di incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma. – **Furto & Rapina** non opera per: i danni alle parti meccaniche, elettriche o elettroniche a seguito di circolazione successiva al Furto in assenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. – **Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** non opera per i danni: subiti dal Veicolo; causati da Incendio doloso di terzi o da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma. – **Incendio Doloso** non opera per i danni da circolazione. – **Cristalli** Non opera per rigature e segnature e per danni al Veicolo causati dalla rottura dei cristalli; danni a specchi retrovisori e fanaleria. – **Infortuni** non opera per gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

– Per la **garanzia R.C.A.** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
– **Tutela Legale** non comprende le spese: non concordate con D.A.S.; per incarichi non concordati con D.A.S. per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; che eccedono i parametri forensi; di viaggio e soggiorno dell'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con D.A.S.; per sanzioni, multe o ammende; per oneri fiscali ,salvo IVA se indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o procedimento penale all'estero; per legale domiciliatario superiori a € 3.000. Sono previste limitazioni territoriali specifiche. Per la **Forma Gold** la garanzia non opera: per opposizione a sanzione amministrativa non collegata a Incidente stradale; se l'oggetto della controversia vale meno di € 200; per spese eccedenti € 500 sostenute per il corso per recuperare i punti patente e € 1.000 per sostenere esame di idoneità.
– **Incendio - Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** non operano per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni. Inoltre, la garanzia **Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** non opera per i danni a persone e cose trasportate.
– **Furto & Rapina** non opera per i danni causati da eventi atmosferici e terremoto.
– **Grandine - Terremoto** non operano per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.
– **Incendio Doloso** - non opera per i danni causati da eventi atmosferici e terremoto.
– **Cristalli** non opera per i danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni.
– **Collisione Moto - Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato** non operano per i danni: causati da conducente non abilitato alla guida o che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o psicofarmaci; accaduti in occasione di gare o competizioni sportive di circolazione fuori dai tracciati stradali, di circolazione su piste o in Aree aeroportuali; causati da materiali o animali trasportati; accaduti durante traino attivo o passivo o operazioni di carico o scarico; conseguenti a Furto o Rapina; causati tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da eventi atmosferici e terremoto.
– **Zero Spese Moto - Zero Spese Moto Plus** non opera per i danni causati da: tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni.
– **Assistenza** non opera per i Sinistri causati: da conducente non abilitato alla guida; da fenomeni naturali e atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; dalla partecipazione a gare o competizioni sportive o dalla circolazione fuori dai tracciati stradali; da stato di Ebbrezza, abuso di psicofarmaci, o dopo aver assunto stupefacenti; da tentato o riuscito suicidio dell'Assicurato.
– **Infortuni Moto** non opera per Infortuni conseguenti a: radioattività; partecipazione a gare o circolazione in circuiti motoristici con veicoli a motore; uso di aeromobili; guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni; tumulti popolari cui l'Assicurato partecipa attivamente; guida da parte di conducente non abilitato a norma di legge; contaminazioni chimiche o biologiche da terrorismo o guerra; terremoti, eruzioni vulcaniche e Inondazioni accadute nel comune di residenza dell'Assicurato; Stato di guerra e insurrezione, che si verifichi in Italia, o dovunque se l'Assicurato appartiene ai corpi militari.

Le garanzie accessorie - tranne Tutela Legale, Infortuni Moto – non operano per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività.

Per **le garanzie accessorie** - tranne Tutela Legale (Base/Gold), Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà, Cristalli, Zero Spese Moto/Plus, Assistenza e Infortuni - non sono assicurati i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo), indicati in Polizza. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli assicurati (Motoveicoli) che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (iv) vogliono assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (v) vogliono assicurare il conducente del Veicolo e i trasportati in caso di Infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del Veicolo. Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona / protezione da Infortuni e Malattie, assistenza/soccorso.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:il prodotto prevede costi medi di intermediazione pari al 12,44% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	**I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:** – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare: – **perizia contrattuale** per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti al Veicolo e su questioni mediche della garanzia Infortuni. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – **arbitrato** in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le garanzie di Tutela Legale le Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; – **procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 12,50% per Assistenza; 12,50% per Tutela legale; 12,50% per Infortuni; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket - antiusura) per le altre garanzie. Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), prevede un aumento delle aliquote fiscali: dal 2,5% al 12,5% per la garanzia Infortuni e dal 10% al 12,5% per la garanzia Assistenza. Generali Italia riconosce al Contraente una riduzione dell'importo dovuto pari ad almeno due terzi dell'incremento dell'imposta applicata a tali garanzie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; PAGARE LE RATE DI PREMIO INFRA-ANNUALI DOVUTE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Benvenuto

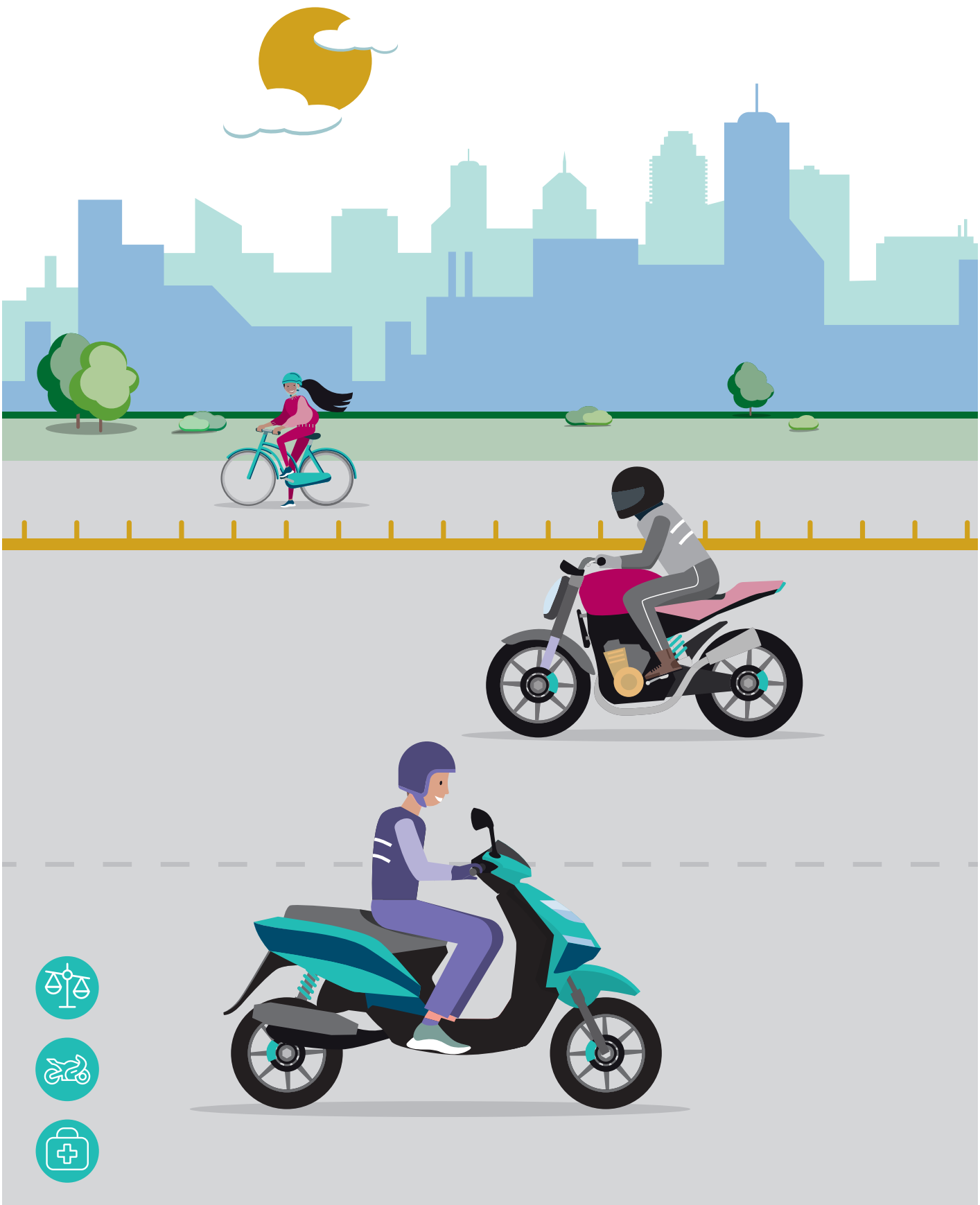

Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Moto:

- **il Tuo Contratto** (Il Certificato di assicurazione/Come si legge il tuo contratto/Com’è fatto e come si legge il modulo C.A.I./Le prime cose da fare in caso d’Incidente stradale).
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative assicuriamo? / Come posso presentare i reclami e le controversie?).
- **Tre capitoli dedicati alle garanzie** (R.C.A. / Tutela Legale - Altre garanzie - Infortuni) organizzati in sezioni.

Sezioni 1 - 5
- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto & Rapina
- Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
- Garanzie Grandine/Terremoto
- Garanzia Incendio doloso

Sezioni 6 - 8
- Garanzia Cristalli
- Garanzia Collisione Moto
- Garanzia Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato

Sezioni 9 - 12
- Garanzie Zero Spese Moto
- Garanzie Zero Spese Moto Plus
- Garanzia Assistenza Moto
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

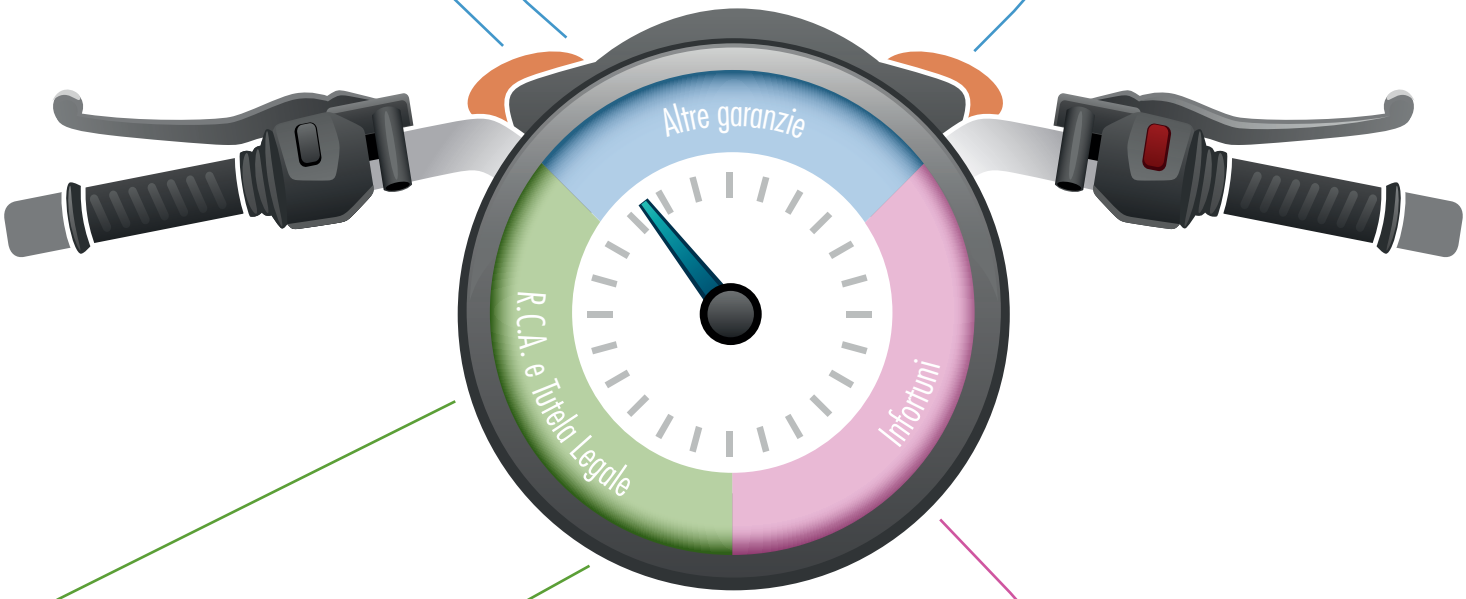

Sezioni 1 - 3
- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale

Sezione 4
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1 e 2
- Garanzia Infortuni Moto
- Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni Moto?

In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali**.

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono

Il Certificato di assicurazione

Il Certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un Certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del Certificato di assicurazione obbligatoria.

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

POLIZZA
Agenzia Generale di -
CODICE GESTORE
CONTRAENTE
COD. CLIENTE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°

Contraente
C.F/P.Iva
Domicilio/Sede

Tipo Veicolo
Marca e Mod.Veicolo
Targa/Telaio
Cod. Veicolo
Edizione Infocar *****
Periodo di Copertura Dalle del
Alle **24:00** del

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Premio RCA globale	€
di cui SSN	€
di cui imposte RCA	€
Premio Incendio/Furto	€
Premio Altre garanzie	€
di cui imposte I/F e altre garanzie	€

TOTALE
PREMIO RATA €

Pagamento avvenuto il
alle ore
Firma dell'Agente/Incaricato

% Fles. RCA	%
% Provvigione RCA	%
Provvigione RCA	€

INFORMAZIONI DI CONTRATTO

Massimale Sinistro €	Valore Veicolo €	Forma Tariffaria
Massimale Persone €	Valore Accessori €	
Massimale Cose €	Frazionamento	

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del + % pari a € sulla base del premio di rata lordo

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Come si legge la tua Polizza

La Polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'intestatario al **P.R.A.****, sugli elementi di Rischio e sulle garanzie acquistate.

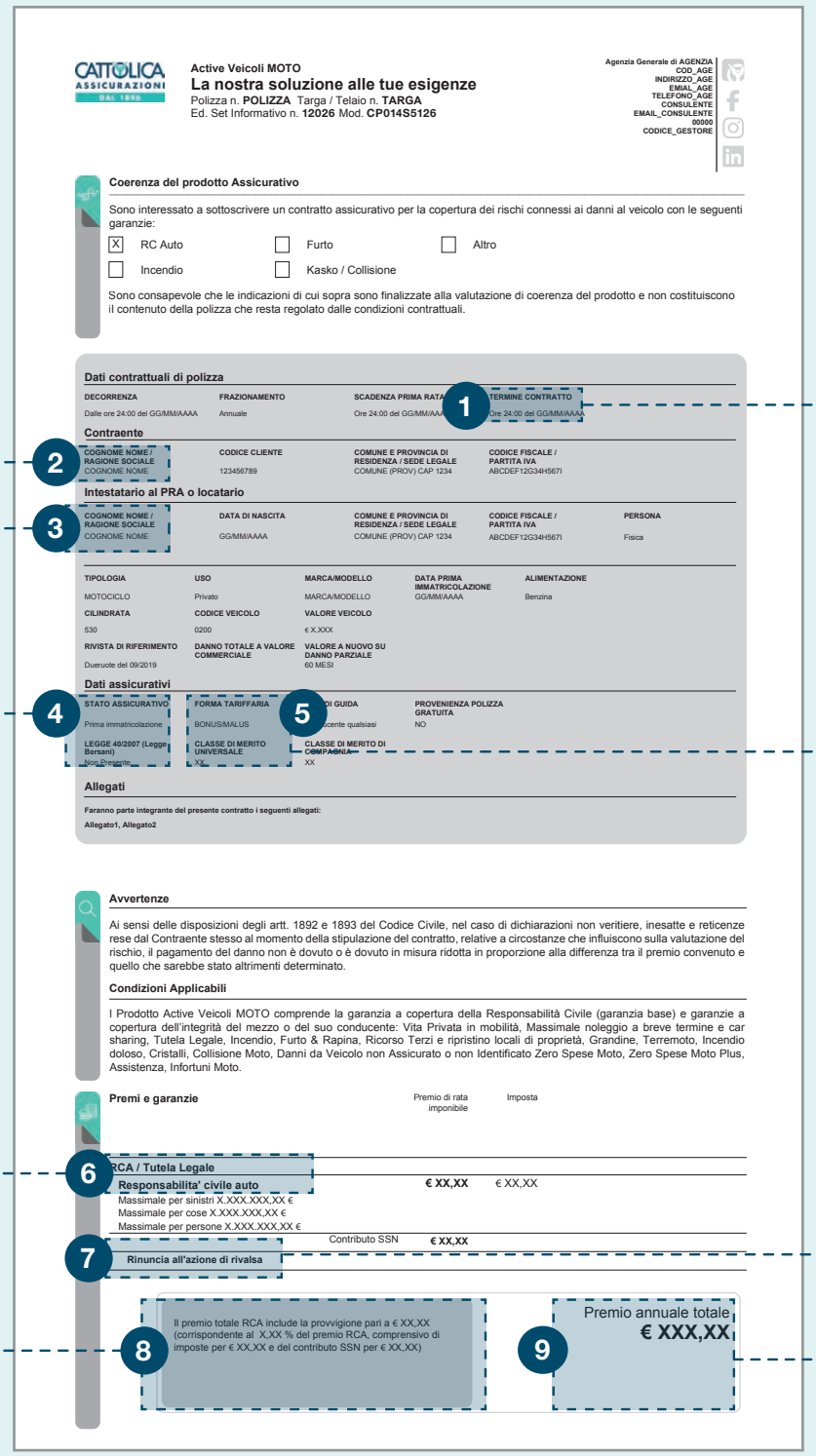

* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sul Veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale)

Tieni sempre il Modulo C. A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di Incidente stradale. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il Risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non Rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

Data e luogo dell'incidente (1)

Nome e dati dei Contraenti/Assicurati (3)

Targhe dei due veicoli coinvolti (4)

Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza (5)

Nome e dati dei conducenti (7)

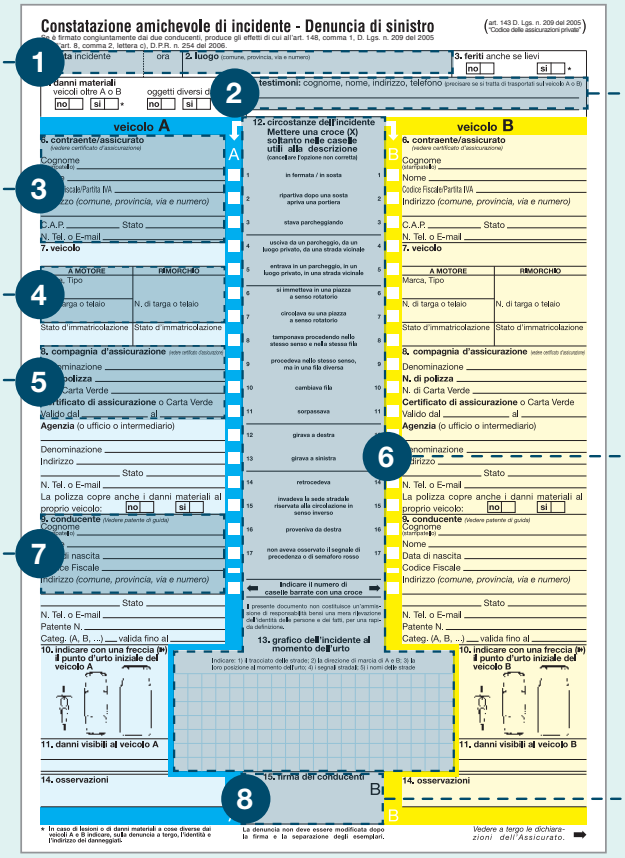

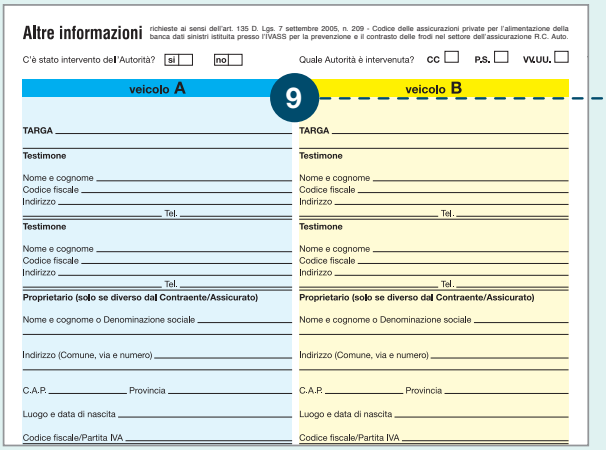

Testimoni (2)

Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente (6)

Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo (8)

Intervento Organi di Polizia (9)

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale d'emergenza.
Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle Autorità intervenute.
Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.
L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Active Veicoli MOTO ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Redion).

Numeri Generali Italia
800 572 572
+39 02 58 240 565 (dall'estero)

Numeri Utili
112 Numero di emergenza unico europeo
113 Polizia di Stato
115 Vigili del Fuoco
118 Emergenza Sanitaria

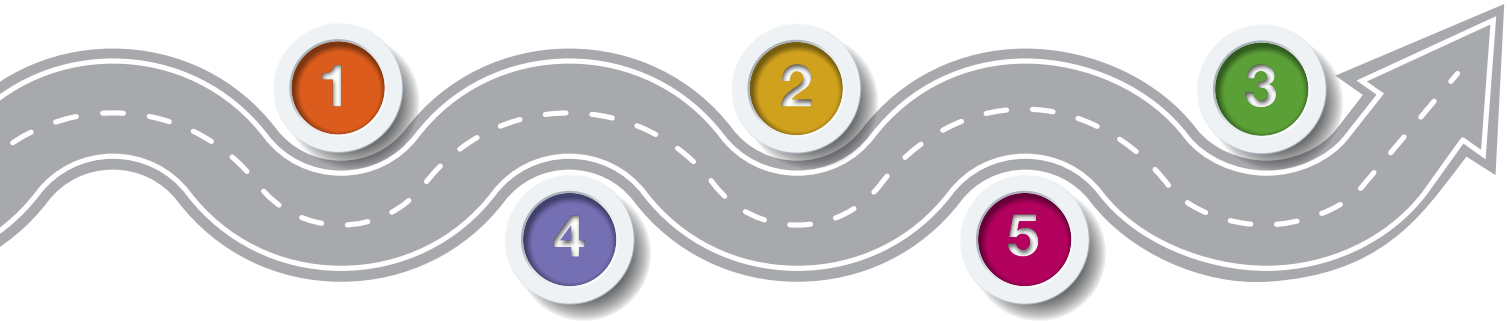

4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia, oppure telefona al **numero verde 800 572 572**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Per maggiori informazioni visita il sito internet www.cattolica.it.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del Sinistro. Non hai a bordo il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.
È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del Sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei Contraenti/Assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni).

Indice

Presentazione prodotto 13

Definizioni 19

Norme comuni a tutte le garanzie 25

Quando e come devo pagare? **25**

Art. 1 Pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio 25

Quando comincia la copertura e quando finisce? **26**

Art. 2 Decorrenza della garanzia 26

Art. 3 Durata dell'assicurazione 26

Art. 4 Proposta di rinnovo 26

Art. 5 Diritto di ripensamento 26

Dove vale la copertura? **27**

Art. 6 Estensione territoriale 27

Con quali condizioni operative assicuriamo? **27**

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio 27

Art. 8 Gestione del contratto 28

8.1 Cessazione del Rischio 28

8.2 Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo 30

Art. 9 Clausole di vincolo 31

Art. 10 Altre assicurazioni....32
Art. 11 Legge applicabile, oneri fiscali....32
Art. 12 Rinvio a norme di legge....32
Art. 13 Comunicazione tra le Parti....32
Art. 14 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali....32

Come posso presentare i reclami e le controversie?....32
Art. 15 Modalità di reclamo....32
Art. 16 Foro competente....33

Capitolo 1 - R.C.A. / Tutela Legale 35

Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto....35
Art. 1 Che cosa è assicurato?....35
Art. 2 Che cosa non è assicurato?....36
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....36
Art. 4 Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?....37
4.1 Forma tariffaria Bonus Malus....37
4.2 Riscatto Sinistro....39
4.3 Attestato di Rischio....40

Sezione 2 - Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto....42
Art. 1 Opzioni Tipo di guida....42
Art. 2 Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo....42
2.1 Rinuncia all'azione di Rivalsa....42
2.2 Vita privata in mobilità....43
2.3 Massimale noleggio a breve termine e car sharing....44

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale....45
Art. 1 Che cosa è assicurato?....45
Art. 2 Cosa non è assicurato?....47
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....47
Art. 4 Dove vale la copertura?....48
Art. 5 Quando comincia la copertura e quando finisce?....48

Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?....49
Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?....49
Art. 1 Denuncia del Sinistro R.C.A....49
Art. 2 Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni....50
Art. 3 Disconoscimento del Sinistro....50
Art. 4 Gestione delle vertenze e spese legali....51
Art. 5 Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie Vita privata in mobilità e Massimale noleggio a breve termine e car sharing?....51

Cosa fare in caso di Sinistro di Tutela Legale? 52
Art. 1 Denuncia del Sinistro Tutela Legale....52
Art. 2 Modalità di gestione delle prestazioni 52
Art. 3 Termini di liquidazione 53
Art. 4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza 53
Art. 5 Esonero di responsabilità 53
Art. 6 Arbitrato per conflitto d'Interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro 54

Capitolo 2 - Altre garanzie 55

Sezione 1 - Garanzia Incendio 55
Art. 1 Che cosa è assicurato? 55
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 55
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....56

Sezione 2 - Garanzia Furto & Rapina....56
Art. 1 Che cosa è assicurato? 56
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 57
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....57

Sezione 3 - Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà....57
Art. 1 Che cosa è assicurato? 57
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 58
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....58

Sezione 4 - Garanzie: Grandine/Terremoto 58
Art. 1 Che cosa è assicurato? 58
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 59
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....59

Sezione 5 - Garanzia Incendio doloso....59
Art. 1 Che cosa è assicurato? 59
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 59
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....59

Sezione 6 - Garanzia Cristalli....60
Art. 1 Che cosa è assicurato? 60
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 60
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....61

Sezione 7 - Garanzia Collisione Moto 61
Art. 1 Che cosa è assicurato? 61
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 61
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....61

Sezione 8 - Garanzia Danni da veicolo non Assicurato o non Identificato 62
Art. 1 Che cosa è assicurato? 62
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 63
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 63

Sezione 9 - Garanzie Zero Spese Moto 64
Art. 1 Che cosa è assicurato? 64
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 65
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 66

Sezione 10 - Garanzie Zero Spese Moto Plus 66
Art. 1 Che cosa è assicurato? 66
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 67
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 67

Sezione 11 - Garanzia Assistenza Moto 68
Art. 1 Che cosa è assicurato? 68
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 84
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 84

Sezione 12 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo? 88
Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 10? 88
Art. 1 Denuncia del Sinistro 88
Art. 2 Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti 89
Art. 3 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 90
Art. 4 Liquidazione dei danni 90
Art. 5 Valore assicurato 91
Art. 6 Regola proporzionale 91
Art. 7 Determinazione dell'ammontare del danno 91
Art. 8 Franchigia o Scoperto 92
Art. 9 Modalità di pagamento dell'Indennizzo 93
Art. 10 Rinuncia al diritto di surroga 93
Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza Moto? 94
Art. 1 Modalità per la richiesta di assistenza 94

Capitolo 3 - Infortuni 95

Sezione 1 - Garanzia Infortuni Moto 95
Art. 1 Che cosa è assicurato? 95
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 107
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 107

Sezione 2 - Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni Moto? 108
Art. 1 Denuncia dell'Infortunio 108
Art. 2 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 108
Art. 3 Criteri di indennizzabilità 108
Art. 4 Anticipo Indennizzi 109
Art. 5 Controversie - Perizia contrattuale 109
Art. 6 Pagamento dell'Indennizzo 109

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Presentazione prodotto

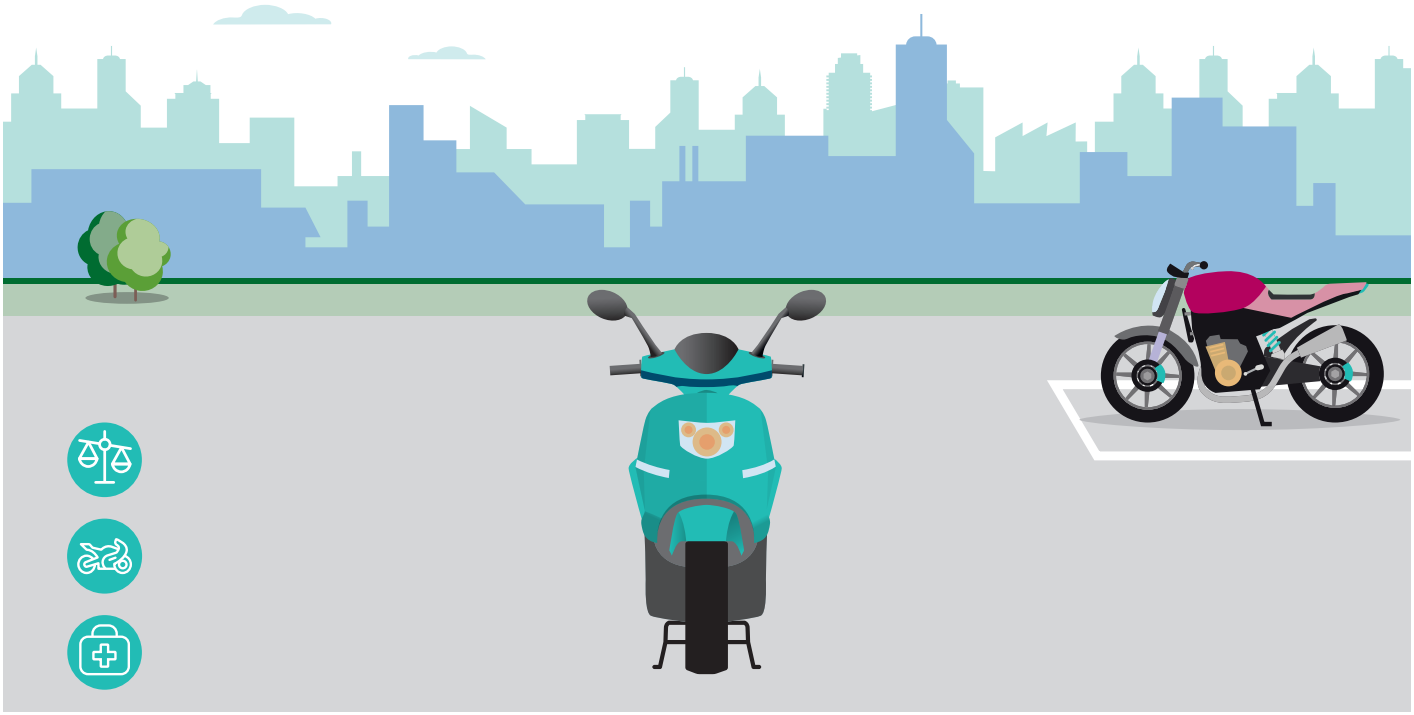

Il prodotto Active Veicoli MOTO assicura ciclomotori e motocicli, per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione. La Polizza ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Il Contraente può scegliere di frazionare il Premio con un costo aggiuntivo.

Active Veicoli MOTO è composto da

- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, che contiene le Condizioni di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie disponibili;
- tre capitoli così suddivisi
  a. CAPITOLO 1 - R.C.A. / Tutela Legale che contiene la garanzia obbligatoria R.C.A. e la garanzia Tutela Legale;
  b. CAPITOLO 2 - Altre garanzie che contiene le garanzie Tutela Legale; Incendio; Furto & Rapina; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Grandine; Terremoto; Incendio doloso; Cristalli; Collisione Moto; Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato; Zero Spese Moto; Zero Spese Moto Plus; Assistenza Moto;
  c. CAPITOLO 3 - Infortuni, che contiene la garanzia Infortuni Moto.

Le garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

TABELLA DELLE GARANZIE

Capitolo 1 - R.C.A./Tutela Legale

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Responsabilità civile auto la garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone. Il Contraente può personalizzare il tipo di guida a scelta tra: – Conducente qualsiasi (guida libera); – Conducente esperto Moto (età non inferiore a 26 anni); – Conducente esclusivo Moto.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, e in relazione alla guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato. Il Contraente può scegliere tra due diverse forme di garanzia, con le relative prestazioni: – Tutela Legale Forma Base; – Tutela Legale Forma Gold.	Non presente Franchigia o Scoperto.

Opzioni alla garanzia Responsabilità civile auto con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rinuncia all'azione di Rivalsa	Non presente Franchigia o Scoperto.
Vita privata in mobilità	Non presente Franchigia o Scoperto.
Massimale noleggio a breve termine e car sharing	Non presente Franchigia o Scoperto.

Capitolo 2 - Altre garanzie

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Incendio Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Incendio non doloso.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Furto & Rapina Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Rapina e Furto anche parziale o tentato.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà Ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante – a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Grandine Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto della Grandine.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Terremoto Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di Terremoto.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Incendio doloso Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di Incendio doloso.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Cristalli Ti tutela in caso di rottura dei cristalli.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia fissa indicata in Polizza.
Collisione Moto Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Zero Spese Moto Ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di Furto o distruzione del Veicolo, rimborsa le spese in caso di perdita delle chiavi e della patente, ecc.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Zero Spese Moto Plus Ti protegge da tante piccole seccature: oltre a tutte le prestazioni previste da Zero Spese Moto comprende anche i danni all'abbigliamento, protezioni e al bauletto.	Per le prestazioni: – Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e – Danni bauletto e borse laterali; in caso di Danno totale e seconda del massimale scelto è previsto: – con massimale € 300, non sono previsti Scoperto e Franchigia; – con massimale € 1.000, è prevista una Franchigia di € 100.
Assistenza Moto In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite Redion. I Contraente può scegliere tra tre diverse forme di garanzia, con le relative prestazioni: – Forma Small; – Forma Medium; – Forma Large.	Non presente Franchigia o Scoperto

Capitolo 3 - Infortuni

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Infortuni Moto Generali Italia indennizza gli Infortuni subìti dall'Assicurato quando: guida o utilizza il Veicolo assicurato; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo. La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP) alla quale possono essere aggiunte le seguenti garanzie facoltative a pagamento: Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da Ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie, Estensione in mobilità. Il Contraente può scegliere tra: – Forma Guidatore; – Forma Trasportati; – Forma Completa (Guidatore + Trasportati).	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

– Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
– Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;
– Riquadri o box esplicativi che

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio

segnalano avvertenze particolare e informazioni utili

CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono

Numero verde 800 572 572 – dall'estero +39 02 58 240 565

Gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

– **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00)
– **Garanzia Assistenza** (24h su 24h)
– **Garanzia Tutela Legale** (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). É possibile utilizzare anche l'e-mail: Sinistri@das.it

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

- **con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;**
- **tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;**
- **via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.**

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206

AREA CLIENTI

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il Periodo di osservazione, l'Attestato di Rischio;
- pagare le rate di Premio infra–annuali dovute;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni

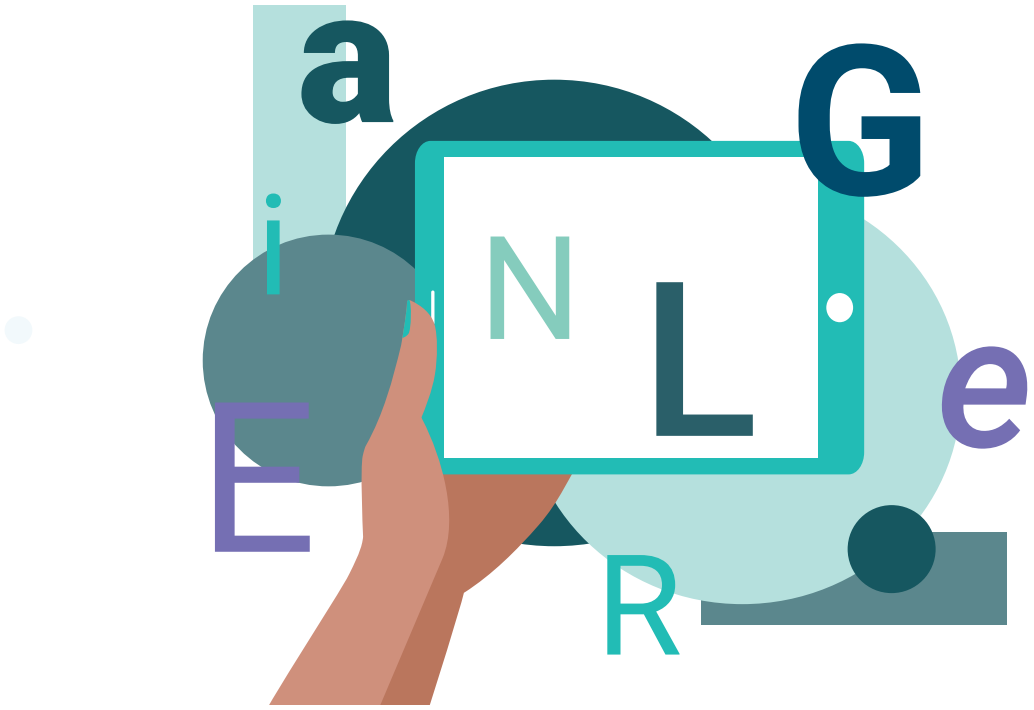

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul Veicolo assicurato, che può essere:

- di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di Veicolo;
- optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il Veicolo stesso.

Agenzia

L'Agenzia presso la quale è stato stipulato o alla quale è assegnato il contratto.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli Accessori della Casa costruttrice).

Arbitrato

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono scegliere per evitare o definire una controversia.

Aree aeroportuali

Le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

Aree private

Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.

Assicurato

Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestato di Rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo Rischio R.C.A. assicurato.

Banca Dati La Banca Dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.

Batteria ausiliaria La batteria a bassa tensione (12 Volt) che alimenta la rete elettrica del Veicolo per mantenere attivi tutti i sistemi elettrici e garantire le funzioni ausiliarie (come ad esempio: avviamento del motore, Centralina elettronica, luci di emergenza).

Beneficiario Relativamente alla garanzia Infortuni Moto, gli eredi testamentari (in parti uguali) o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi (in parti uguali) dell'Assicurato, ai quali Generali Italia liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.

Certificato di assicurazione Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.

Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde Il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per la R.C.A. anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata.

Classe di merito (interna) La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

Classe di merito di Conversione Universale (CU) La Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "Classi di merito interne" di ogni compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.

CAP Il Codice delle Assicurazioni Private contenuto nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Coabitante Ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia del soggetto a cui ci si riferisce.

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser 14 - 00198, www.consap.it. È l'ente che gestisce:

- la Stanza di compensazione, ossia l'ufficio che si occupa di gestire i debiti e i crediti che nascono tra compagnie assicurative quando queste pagano ai propri assicurati i Sinistri di Responsabilità Civile con il sistema del Risarcimento Diretto;
- il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si occupa di risarcire i danni provocati da veicoli non identificati, non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie fallite (poste in liquidazione coatta amministrativa).

Contraente Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione Tipologia di Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danni diretti I danni direttamente causati al Veicolo dall'evento garantito in Polizza.

Danno extracontrattuale È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito.

Danno totale e Danno parziale Per le garanzie diverse dalla R.C.A. per Danno totale si intende il danno quando:

- in seguito a Furto o Rapina o altri eventi assicurati, il Veicolo non è stato ritrovato;
- in seguito ad eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, e l'Assicurato provvede alla demolizione del relitto.

In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Day hospital Per la garanzia Infortuni Moto, degenza presso reparto di Istituto di cura a regime solo diurno, documentata da cartella clinica.

Decorrenza La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.

Degrado La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.

Delitto Tipologia di Reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa, la reclusione o entrambe.

Diritto civile Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).

Diritto penale Il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.

Ebbrezza Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici, ai sensi degli Artt. 186 e 186 bis del Codice della strada.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

Franchigia Importo indicato in Polizza, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro che va dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto.

Per la garanzia Infortuni Moto, la parte di danno - espressa in punti percentuali per l'Invalidità Permanente, in giorni per le indennità e come importo in cifra fissa per i rimborsi spese - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Furto totale e Furto parziale Il Delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Per Furto totale si intende il danno subito dall'Assicurato per la perdita del Veicolo che, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato.

In tutti gli altri casi il Furto si intende parziale.

Generali Italia La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.

Guasto Il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Inabilità Temporanea Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del Sinistro.

Incendio La combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente stradale Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto che deriva dalla circolazione stradale.

Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e imprevisto che deriva dalla circolazione stradale che provoca al Veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con Rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce Lesioni fisiche accertabili in maniera oggettiva, le quali hanno per conseguenza la morte, un'Invalidità Permanente o un'Inabilità Temporanea.

Invalidità Permanente (IP) La perdita, a seguito di Infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura	Per la garanzia Infortuni Moto, ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con S.S.N. o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i centri benessere in genere e le beauty farm o istituti assimilabili.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
Lesioni	Per la garanzia Infortuni Moto, qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Malattia	Per la garanzia Infortuni Moto, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
Mezzi adibiti a trasporto pubblico	Veicoli che effettuano corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo è costituito da una particolare categoria di persone.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona con informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Ai fini delle garanzie rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Il Delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui tramite violenza alla persona o minaccia.
Ricovero	Degenza presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) in base al tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Per la garanzia Assistenza Moto è il luogo in cui vive stabilmente l'Assicurato con i suoi familiari.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro.

Risarcimento La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.

Risarcimento diretto La procedura, prevista dall'Art. 149 del CAP per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di Risarcimento è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del Sinistro, attivabile quando il Sinistro coinvolge solo due Veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Stato Città del Vaticano o Repubblica di San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei Veicoli coinvolti solo se si tratta di Lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).

Per i monopattini, la procedura di Risarcimento diretto non è operativa dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo in attesa della determinazione del forfait specifico, secondo le tempistiche stabilite dalla normativa.

Nel frattempo, per i Sinistri stradali causati da monopattini, troverà applicazione la procedura di risarcimento ordinario di cui all'Art. 148 del CAP: il danneggiato dovrà inviare la richiesta di Risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile civile.

Rischio La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa Il diritto di Generali Italia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che ha dovuto pagare a terzi.

Rivista di riferimento Dueruote o Quattroruote quando non si trova il valore in Banca Dati Dueruote.

Scadenza annuale La scadenza della rata di Premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.

Scoperto Importo indicato in Polizza, in misura percentuale (con eventuale limite minimo espresso in cifra fissa) sull'ammontare del danno liquidabile da contratto, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per la garanzia Infortuni Moto, l'importo - espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

Per la garanzia Assistenza Moto l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.

Sinistri penalizzanti I Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, se l'Assicurato ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli Sinistri che si sono verificati in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.

Spese di giustizia Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza Le spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali Le spese per l'onorario del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).

S.S.N. Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.

Per la garanzia Infortuni Moto, il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti e forniti dalle Regioni italiane.

Struttura Organizzativa

Per la garanzia Assistenza Moto, Redion Italy Insurance S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.

Ticket sanitario

Il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere fornita da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata in regime di convenzione.

Transazione

Accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite già insorta o ne prevengono una.

Valore assicurato

Il valore del Veicolo riportato in Polizza.

Valore a nuovo

Per le garanzie diverse dalla R.C.A., il valore determinato sulla base dell'ultima quotazione della Rivista di riferimento disponibile al momento del Sinistro. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del Degrado.

Valore commerciale

Per le garanzie diverse dalla R.C.A., il prezzo realizzabile secondo la Rivista di riferimento con la vendita del Veicolo a una determinata data. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenuto conto del Degrado.

Veicolo

Si intendono:

- Ciclomotore destinato al trasporto persone
- quadriciclo leggero destinato al trasporto persone
- motociclo
- motocarrozzetta
- triciclo e quadriciclo destinato al trasporto di persone (o al trasporto promiscuo persone e cose)
- motoslitta
- monopattino a propulsione prevalentemente elettrica munito del contrassegno identificativo.

Limitatamente a:

- opzioni "Vita privata in mobilità" e "Massimale noleggio a breve termine e car sharing" della garanzia R.C.A.;
- guida di Veicoli adibiti a locazione senza conducente per la garanzia Tutela Legale;
- guida di Veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing per la garanzia Assistenza Moto Forma Medium e Forma Large;
- "Estensione in mobilità" della garanzia Infortuni Moto;

si intende il Veicolo secondo quanto disposto dall'Art. 47 del Codice della strada.

Vendita a distanza

Si intende la vendita effettuata interamente con tecniche di contatto con la clientela che non prevedono la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente.

Vertenza contrattuale

Controversia che nasce a seguito del mancato rispetto di una delle Parti di un obbligo che deriva da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie

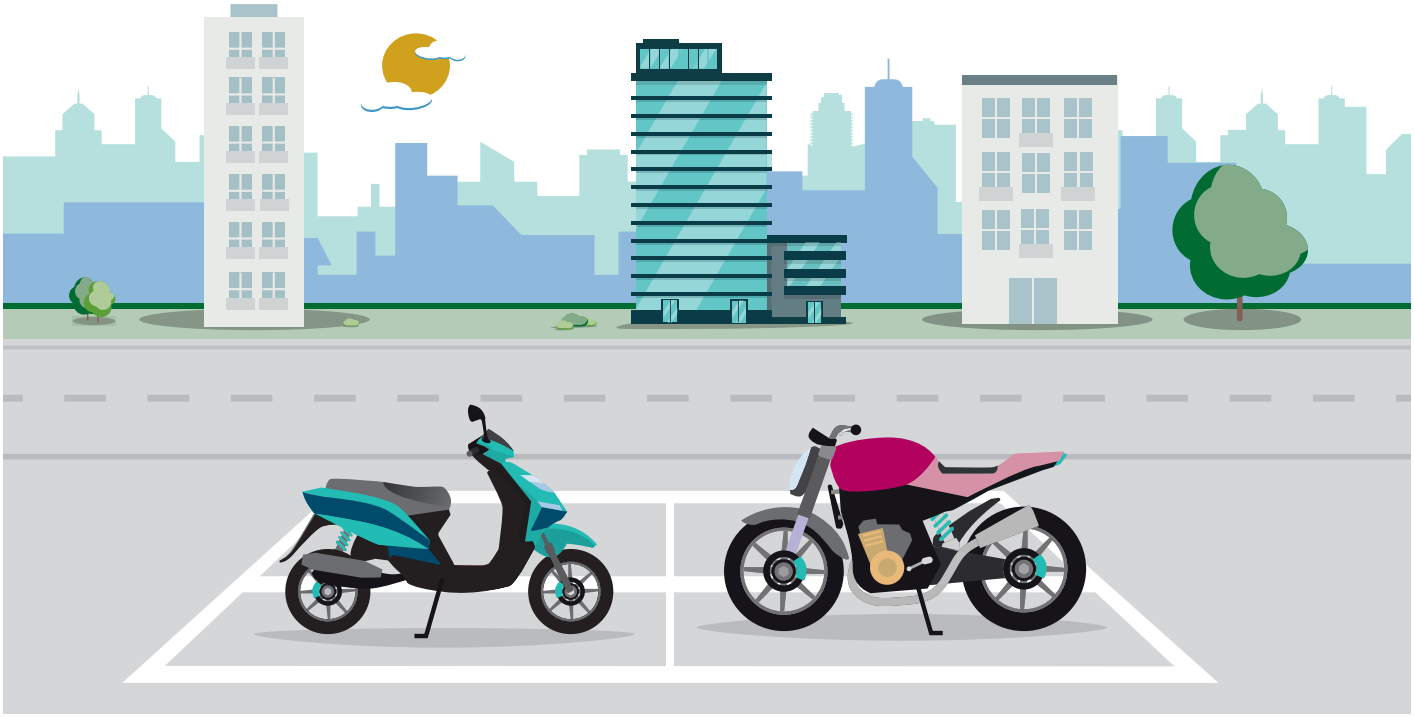

Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante
  - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la R.C.A.;
  - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

- la Polizza;
- il Certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;

– il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde (se sottoscritta la garanzia R.C.A.).

A richiesta del Contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

– deterioramento (a seguito di impegno alla distruzione del documento deteriorato);
– Furto, smarrimento o distruzione (a seguito di dichiarazione del Contraente sull'evento accaduto)[1].

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto:

– dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
– dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di Scadenza annuale indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per lo stesso Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione -, Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza **implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono, comunque, ai bisogni del Contraente o non influiscono su di essi.**

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.

Art. 5 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, o PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com).

(1) Art.12 del Reg. ISVAP 13/2008.

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se non diversamente indicato nell'ambito delle specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- del Liechtenstein;
- del Principato di Monaco;
- degli Stati elencati e non barrati nella Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente deve distruggere immediatamente il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione(2).

Per la garanzia R.C.A. il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi(3); tuttavia Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del Rischio**).

(2) Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.
(3) Art. 144 del CAP.

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[4].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[5].

A titolo di esempio, sono informazioni che possono influire sul Premio:
- la variazione di Residenza del proprietario del Veicolo, o del locatario in caso di leasing;
- la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo.

Art. 8 - Gestione del contratto

Art. 8.1 - Cessazione del Rischio

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:
- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- Furto totale o Rapina.

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente, si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) relativi al Veicolo non più assicurato.

Se pattuita la garanzia R.C.A. il Contraente può richiedere una delle seguenti opzioni.

a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo

Il Contraente può utilizzare il contratto per altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo locato in leasing)[6]. Se l'altro Veicolo non è subito disponibile è possibile sospendere temporaneamente l'efficacia del contratto: si applicano le regole del punto b. che segue.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, con un apposito documento contrattuale e rende valido il contratto per il nuovo Veicolo. Il Periodo di osservazione non si interrompe e la Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto, il Contraente, si impegna a non utilizzare o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde). Se li utilizza o non li distrugge, Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Veicolo assicurato.

L'eventuale conguaglio sul Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:
- per la garanzia R.C.A., sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito, e
- per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

(4) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.
(5) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.
(6) Art. 171 del CAP.

Generali Italia per la sola garanzia R.C.A. rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

b. Sospensione del contratto per cessazione del Rischio e riattivazione

Sospensione

Il Contraente può chiedere di sospendere gli effetti del contratto per poterlo in seguito trasferire su un altro Veicolo in caso di cessazione del Rischio (Art. 8.1). Inoltre, la sospensione può essere richiesta anche, con la necessaria documentazione, quando l'uso del Veicolo è stato vietato in via temporanea o permanente da un provvedimento delle Autorità[7].

Nei casi di sospensione, il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde).

Generali Italia emette un'appendice che il Contraente deve firmare. La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di Furto o Rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione è ammessa con il limite di due volte per annualità assicurativa.

Alla seconda sospensione del contratto il Contraente deve corrispondere, al momento della riattivazione, il costo fisso previsto in Polizza.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- **di durata inferiore all'anno;**
- **che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;**
- **nell'ultimo giorno di validità;**
- **ceduti.**

Se il Contraente non chiede la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione:

- **il contratto si estingue e**
- **il Premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.**

A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione. Questa deroga non si applica nei casi di mancata riattivazione dovuta a un provvedimento delle Autorità che ha vietato in via temporanea o permanente l'uso del Veicolo[8].

Osservazione dei Sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il Periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione. **Se la sospensione è durata meno di 30 giorni**, non si proroga la Scadenza annuale né si procede al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il **Contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto**.

(7) Art. 122-bis comma 1 CAP.
(8) Art. 122-bis comma 1 CAP.

È possibile riattivare il contratto:

– **sullo stesso Veicolo**

Se non cambiano il proprietario, il Veicolo assicurato e la forma tariffaria;

– **su altro Veicolo**

a richiesta del Contraente il contratto è riattivato e reso valido per un altro Veicolo, applicando la disciplina del Trasferimento del contratto su altro Veicolo[9], se:

– il Veicolo che esce è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a Furto o Rapina o ha cessato definitivamente di circolare, e
– il Veicolo che entra è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il Veicolo che esce, o è da questo locato in leasing[10].

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo Veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso deve essere informata l'Agenzia che emette l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla scadenza dell'annualità in corso.

d. Risoluzione del contratto

Generali Italia restituisce, solo per la garanzia R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire:

– dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo, oppure
– solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo[11]

Il Contraente può chiedere la sospensione della Polizza se il Veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta formale, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio[12], va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella Banca Dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente[13]. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. **Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.**

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale per tutta la durata della Sospensione volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte.

(9) Vedi precedente Art. 8.1 a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo.
(10) Art. 171 del CAP.
(11) Art. 122-bis comma 2 del CAP.
(12) Art. 47 del DPR 445/2000 richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del CAP.
(13) Art. 122-bis comma 3 del CAP.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale che deve essere comunicata, almeno dieci giorni (**cinque**, per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico)[14] prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa[15] **di dieci mesi** (**undici mesi**, per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico[16]).

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di **nuovi documenti assicurativi**:

- con data di Decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione,
- con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

Come funziona la sospensione?

Sono previste due forme di sospensione:

- **Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo (Art. 122-bis del CAP)**

  Se decidi di non utilizzare il tuo Veicolo per qualche tempo (per esempio perché tieni la moto ferma in garage) puoi sospendere il contratto tramite una richiesta formale, indicando la data di inizio e fine della sospensione, per un massimo di 10 mesi (11 se si tratta di un Veicolo storico);

- **Sospensione per cessazione del Rischio**

  Se invece decidi di sospendere il contratto perché non hai più la disponibilità del Veicolo (per esempio perché l'hai venduto o demolito) puoi sospendere per un massimo di 12 mesi con il limite di due volte per annualità assicurativa; alla seconda sospensione del contratto ti verrà richiesto, al momento della riattivazione, il costo fisso previsto in Polizza.

Art. 9 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella Polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il Veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in Polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
c. a comunicare all'Ente ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
d. in caso di rateazione del Premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

(14) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(15) Art. 122-bis comma 2 del CAP.
(16) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

In caso di danni relativi al Veicolo assicurato, Generali Italia paga l'Indennizzo[17] all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo; l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai Danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio[18]. Se non lo comunica può perdere il diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri[19].

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte in forma scritta.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
- lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito del Profilo Cliente sottoscritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 15 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

(17) Art. 1891 del Codice civile.
(18) Art. 1910 del Codice civile.
(19) Art. 1910 del Codice civile.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187- Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di Residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 1

R.C.A. / Tutela Legale

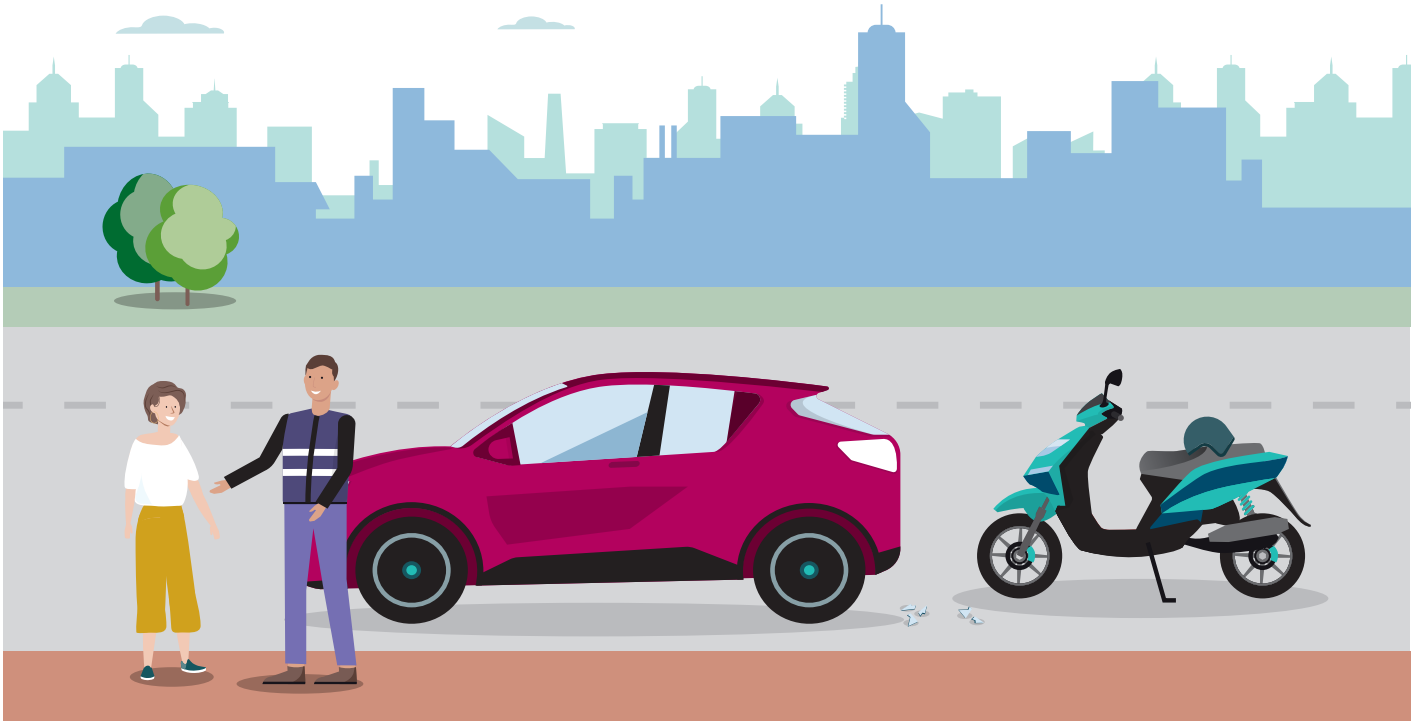

Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione[20]. Se il Veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come Risarcimento dei danni.

Le somme dovute a terzi:

– includono capitale, interessi e spese;
– sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per:

a. i danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente, nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto a un posto di soccorso medico;
b. la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del Veicolo assicurato. **Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo e i danni al Veicolo stesso.**

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti per la R.C.A. e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

(20) Art. 122 del CAP.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per Sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**

a. In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000. Quindi, il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 2.000.000.

b. In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 7.500.000 e con danni alle cose pari a € 800.000 quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Quindi, il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 300.000.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;

– causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(21), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il conducente responsabile del Sinistro **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.:

a. il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;

b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto b.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;

b. Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, in caso di circolazione senza osservare le disposizioni di legge vigenti;

c. Veicolo con targa prova, in caso di circolazione senza osservare la normativa vigente;

d. Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare la normativa vigente;

e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU);

(21) Art. 9 del Codice della strada.

f. Veicolo guidato da persona:
   – in stato di Ebbrezza, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
g. Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

Il contratto è operante in caso d'Incidente stradale in una zona a traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del cliente.

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**[22].

Nei casi previsti dalle **lettere a. e. f. il diritto di Rivalsa è limitato a un massimo di € 10.000**.

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Contraente o dell'Assicurato richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente stradale è avvenuto in violazione delle regole del contratto (per esempio: guida in stato di Ebbrezza).

Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il Veicolo assicurato. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del Sinistro circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.

Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Art. 4.1 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
– 1° periodo: inizia dal giorno della Decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
– periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

(22) Art. 144 del CAP.

Tabella dei coefficienti di Premio

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di Premio

Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,700	7	0,895	13	1,360
2	0,700	8	0,946	14	1,469
3	0,722	9	1,000	15	1,587
4	0,760	10	1,080	16	1,714
5	0,800	11	1,166	17	1,851
6	0,847	12	1,260	18	2,000

Assegnazione della Classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla Classe di merito della tabella dei coefficienti di Premio secondo:

– le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza e
– le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della Classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di merito è determinata dall'esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel Periodo di osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di merito assegnata potrebbe anche evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente compagnia:

– dopo la scadenza del Periodo di osservazione;
– dopo la scadenza del contratto;

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

– in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
– in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri penalizzanti nell'attestazione dello stato del Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per Sinistri penalizzanti si intendono:

– Sinistri pagati con Responsabilità Principale;
– Sinistri pagati con Responsabilità paritaria se le percentuali di Responsabilità paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive in base al numero di Sinistri penalizzanti nell'ultimo Periodo di osservazione

Classe di merito	Classe di assegnazione 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione 2 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione 3 o più Sinistri penalizzanti
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Quando scatta la mia Classe di merito penalizzandomi?

Se hai un Incidente stradale con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo Attestato di Rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra anno di accadimento del Sinistro e anno di registrazione della Classe di merito peggiorativa.

Art. 4.2 - Riscatto Sinistro

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive rimborsando:

– a CONSAP, per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento diretto;
– a Generali Italia per gli altri Sinistri;

gli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri pagati nel Periodo di osservazione precedente al rinnovo.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il Sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento diretto[23], per conoscere l'importo del Sinistro da rimborsare il Contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP, Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

(23) Art. 149 del CAP.

Art. 4.3 - Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio per gli aventi diritto[24]:

- nell'"Area Clienti" del sito internet (www.cattolica.it) riservata ai Contraenti;
- sull'home page del sito internet (www.cattolica.it) nella sezione "Comunicazioni" al link "Attestato di Rischio".

L'Attestato di Rischio riporta[25]:

- denominazione della compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente, il codice fiscale o partita IVA;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del Veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita IVA;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di Sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i Sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
  - numero di Sinistri pagati con Responsabilità principale;
  - numero dei Sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se hanno contribuito o meno alla variazione della Classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)[26];
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il Rischio relativo al proprietario e al Veicolo assicurato indicato nell'Attestato);
- firma dell'assicuratore.

Se il Periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato aggiornato anche in caso di:

- Furto o Rapina del Veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'Attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla Scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del Veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

(24) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
(25) Reg. IVASS 9/2015.
(26) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS 72/2018 e successive modifiche.

Se richiesto dal Contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'Agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla Banca Dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta:

- del Contraente;
- del proprietario del Veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- dell'utilizzatore del Veicolo, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Sezione 2 - Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto

Le opzioni operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Opzioni Tipo di guida

Il Contraente può scegliere, in alternativa alla guida "Conducente qualsiasi" (guida libera), una delle seguenti opzioni di personalizzazione.

– **Conducente esperto Moto**

  La garanzia opera se alla guida del Veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti e abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

– **Conducente esclusivo Moto**

  La garanzia opera se alla guida del Veicolo si trova il soggetto Contraente e intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del Sinistro, il Veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate in Polizza, fermo il Risarcimento ai terzi danneggiati:

– **Generali Italia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di:**
  – € 500 per l'opzione Conducente esperto Moto;
  – € 1.000 per l'opzione Conducente esclusivo Moto;
– il diritto di Rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del Veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il Veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Posso far guidare il mio Veicolo da chiunque?

Puoi far guidare il tuo Veicolo da chiunque se in Polizza è indicato "Conducente qualsiasi", non puoi se in Polizza è indicata una delle seguenti forme di guida specifiche: "Conducente esperto Moto", "Conducente esclusivo Moto".

Art. 2 - Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 2.1 - Rinuncia all'azione di Rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1 di questo Capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

– se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
– per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU);
– se guida una persona che è in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

La Rinuncia all'azione di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

Se guido dopo aver bevuto alcol oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la Rivalsa nei miei confronti?

Se hai acquistato l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa" Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

Art. 2.2 - Vita privata in mobilità

Che cosa è assicurato?

Limitatamente alle aree pubbliche e a quelle equiparate, la presente garanzia opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti:

- dalla circolazione di Veicoli e Mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- dagli spostamenti a piedi;
- dalla navigazione di natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A., purché non trainati.

L'assicurazione opera per i danni nell'ambito della sfera di responsabilità personale e autonoma dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato e del Contraente di Polizza.

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni;
- di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi,

se sono conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Massimali

La garanzia prevede:

- **un Risarcimento massimo** indicato in Polizza;
- **un Risarcimento sino alla concorrenza del 20% del massimale** indicato in Polizza per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Il contratto è operante se andando in bicicletta urto un veicolo?

Sì, il tuo contratto è operante se l'evento avviene in strada pubblica o ad essa equiparata, come nel parcheggio di un supermercato.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'intestatario al P.R.A del Veicolo assicurato o del Contraente di Polizza.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a. l'intestatario al P.R.A del Veicolo assicurato e il Contraente di Polizza se è diverso dall'intestatario al P.R.A;
b. ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti indicati nel punto a.;
c. coniuge, genitori e figli dei soggetti indicati nel punto a., anche se non risultano dal rispettivo Certificato di Stato di Famiglia;
d. le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con i soggetti indicati nel punto a., subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
e. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a., se l'Assicurato non è una persona fisica.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera per i danni:

a. derivanti dalla pratica di attività sportiva:
   – svolta a titolo non amatoriale, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo, degli sport aerei in genere, del kitesurf, dalla partecipazione a gare o competizioni sportive(27) di qualsiasi natura nonché dalla partecipazione a regate veliche;
   – svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
b. derivanti dalla proprietà o dall'uso di animali;
c. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d. a cose che taluno degli assicurati detenga a qualsiasi titolo;
e. derivanti dall'impiego di Veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
f. derivanti dalla circolazione di persona
   – in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
g. derivanti dalla navigazione nautica a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
h. derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti e imbarcazioni a motore soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e da impiego di aeromobili.

Art. 2.3 - Massimale noleggio a breve termine e car sharing

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di Veicoli:

– a noleggio a breve termine;

– in car sharing;

effettuata dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato con Generali Italia e dal Contraente della Polizza.

L'assicurazione opera fino a un massimo di € 5.000.000 in eccesso ai massimali garantiti dalla Polizza che assicura il Veicolo a noleggio a breve termine e car sharing.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione opera **solo nel caso in cui la Polizza che assicura il Veicolo a noleggio a breve termine e car sharing sia valida e operante al momento del Sinistro**. Se il Veicolo a noleggio a breve termine e car sharing **non è assicurato** al momento del Sinistro, **l'assicurazione opera in eccesso** a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L'assicurazione opera in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del Sinistro.

(27) Art. 9 del Codice della strada.

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Secondo la normativa vigente[28], Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) - e-mail: Sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

Forme di garanzia offerte e opzioni disponibili

Garanzia di base disponibili	Condizioni di acquisto
Tutela Legale Forma Base	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Gold
Tutela Legale Forma Gold	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Base

Garanzie Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

- **Assicurati**

  La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti:
  - proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario;
  - conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;
  - trasportati sul medesimo Veicolo.

  Le garanzie della Tutela Legale Forma Base e della Tutela Legale Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente:
  - nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
  - alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.;
  - alla guida di Veicoli adibiti a locazione senza conducente;
  - alla guida di Veicoli in scooter-sharing.

- **Massimale**

  Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza. I massimali previsti per le due Forme di garanzia sono:
  - **Tutela Legale Forma Base con un massimale per Sinistro pari ad € 25.000, senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo**;
  - **Tutela Legale Forma Gold con due opzioni di massimale per Sinistro di € 40.000 o € 100.000 a scelta del Contraente, entrambi senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo.**

  La scelta effettuata dal Contraente è espressamente indicata in Polizza.

Rischi assicurati

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla

(28) Artt. 163 e 164 del CAP.

– proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto;
– alla guida e circolazione stradale;

del Veicolo assicurato.

Tutela Legale Forma Base

La garanzia opera per:

a. assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
b. difendersi in un Procedimento penale;
c. ricorrere contro il provvedimento che lo ha privato della patente, a seguito di un Incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
d. il dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

In questi casi Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa, per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni fase, queste spese:

– legali;
– peritali;
– investigative e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre:

– consulenza legale telefonica, al fine di:
  – affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
  – impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di risarcimento o diffide);
  – ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
– l'anticipo della cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Tutela Legale Forma Gold

In aggiunta alle prestazioni previste dalla Tutela Legale Forma Base, la garanzia opera anche per:

e. ricorrere al Prefetto o fare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa pecuniaria applicata in occasione di un Incidente; tale garanzia vale solo quando l'applicazione della sanzione ha influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
f. presentare reclamo o ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica (bollo auto);
g. sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
h. recuperare i punti o sostenere un nuovo esame per la patente di guida se l'Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della Polizza. In tal caso Generali Italia rimborsa:
  – le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o a seguito di perdita totale del punteggio;
  – le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di "omicidio o Lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3 di questa sezione.

Art. 2 - Cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Esclusioni comuni a tutte le garanzie

La garanzia non opera:

– per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Tutela Legale;

– se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso;

– se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia torna a operare se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza passata in giudicato o se c'è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;

– se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un Veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l'Assicurato guida con patente scaduta l'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

Esclusioni specifiche per la Tutela Legale Forma Base

La garanzia non opera:

– per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria;

– per infrazioni al Codice della strada in genere;

– per controversie contrattuali di Diritto civile.

In caso di vertenze tra più Assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Per tutte le forme di garanzia Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

a. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste all'Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale - e all'Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - della Sezione 4 del presente Capitolo;

b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;

c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

d. spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

e. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà [29];

g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

h. spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);

i. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;

j. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

(29) Art. 1292 del Codice civile.

k. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

l. in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove opera la garanzia: delle spese per l'assistenza di un interprete superiori alle 10 ore lavorative; delle spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a €1.000; anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente per importi superiori a €10.000.

Per la Tutela Legale Forma Gold, la garanzia non opera:

– per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada non collegate a Incidente stradale;

– se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200.

È inoltre prevista la seguente limitazione valida per tutte le forme di garanzia:

Generali Italia si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale - le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;

b. dei Paesi dell'Unione Europea e di Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le controversie di Diritto civile di natura contrattuale;

c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 5 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Solo in caso di controversia contrattuale, a parziale deroga dell'Art. 2 - Decorrenza della garanzia - delle Norme comuni a tutte le garanzie, un evento è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto.

Questa limitazione non vale se la Polizza ne sostituisce una precedente con Generali Italia:

– per la copertura dei medesimi Rischi;

– che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo(30).

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a. la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;

b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;

c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

(30) Artt. 374-376 del Codice di procedura penale.

Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

La denuncia del Sinistro deve:

- **essere fatta sul "Modello di constatazione amichevole di Sinistro" (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;**
- **contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come richiesto nel modello stesso;**
- **essere presentata entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;**
- **essere seguita nel più breve tempo possibile da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro.**

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.cattolica.it nella sezione Assistenza.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell'invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di Rivalsa(31).

In caso di Sinistro stradale avvenuto in Italia, l'Assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compila- zione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o al numero verde 800 572 572 (attivo dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l'Incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'Incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'Incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'Incidente e i danni alle auto, moto o altri Veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

(31) Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 del Codice civile.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del Sinistro.

Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni

L'Assicurato deve presentare la richiesta di Risarcimento danni a Generali Italia:

- in caso di Sinistro subito dal Veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità[32] cui si può applicare il Risarcimento diretto);
- se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro;
- se sono stati coinvolti solo due Veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia mediante una delle seguenti modalità:
  - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
  - consegna a mano presso la propria Agenzia;
  - telegramma a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
  - fax inviato al n. 045 68 33 620 ;
  - e-mail alla propria Agenzia o via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com.

Nella richiesta di Risarcimento deve comunicare /allegare:

- il codice fiscale degli aventi diritto al Risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli Assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del Sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di Lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle Lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del Sinistro

Se l'Assicurato riceve notizia di una richiesta di Risarcimento per un Sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia:

- **dichiarazione di disconoscimento e**
- **ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale Sinistro.**

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del Sinistro?

Può servire a evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del Veicolo assicurato nell'Incidente.

(32) Art. 139 del CAP.

Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
- quando necessario designa legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A. - Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge(33). **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di giustizia penale.

Art. 5 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie Vita privata in mobilità e Massimale noleggio a breve termine e car sharing?

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare denuncia scritta a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire in modo tempestivo a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica l'Art. 1915 del Codice civile;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Per la garanzia Massimale noleggio a breve termine e car sharing l'Assicurato deve inoltre:

- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio / car sharing e alla copertura assicurativa del Veicolo noleggiato o utilizzato.

(33) Art. 1917 del Codice civile.

Cosa fare in caso di Sinistro di Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare appena possibile il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS:

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per avvalersi delle prestazioni previste, l'Assicurato deve inviare a DAS:

- **copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e**
- **ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la difesa.**

In caso di Procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica **l'Assicurato deve**:

- **chiamare il numero verde 800 572 572**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a. ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per risolvere la controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del CAP). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, apposita procura per la gestione della controversia, se richiesto**;
b. per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita o conciliazione paritetica;
c. l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio:

a. sempre, quando è necessario resistere in un Procedimento penale o amministrativo;
b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a. l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo, DAS individua direttamente il legale;
c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

Se l'Assicurato è indagato o imputato per:

– fuga,
– omissione di soccorso,
– guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se è applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche,

le prestazioni vengono sospese e tornano ad essere operative in caso di:

– assoluzione o proscioglimento dell'Assicurato pronunciata con sentenza passata in giudicato;
– archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c. se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione

Generali Italia:

– **ricevuta la necessaria documentazione,**
– **verificata l'operatività della garanzia e**
– **valutate le spese sostenute dall'Assicurato,**

entro 30 giorni

– **paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure**
– **comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.**

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

a. deve denunciare il Sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b. deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per erogare le prestazioni previste;
c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve ottenere conferma a procedere;
d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;**
e. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 5 - Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per conflitto d'Interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

– conflitto d'interessi o

– di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione(34).

(34) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2

Altre garanzie

Sezione 1 - Garanzia Incendio

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio non doloso.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(35), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 2 - Garanzia Furto & Rapina

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

– Furto (totale, parziale o tentato);
– Rapina;
– danni al Veicolo, durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
– danni da scasso: causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di Furto o di Rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel Veicolo.

In caso di posto auto protetto dichiarato in Polizza, la garanzia opera anche se il Veicolo non si trova collocato nel box, al momento del Furto.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

(35) Art. 9 del Codice della strada.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a Furto e Rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;

– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

d. da Furto di "Apparecchi audiofonovisivi non di serie" quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul Veicolo assicurato.

Sezione 3 - Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

– a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;

– al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo riportato in Polizza a scelta del Contraente tra**:

– **€ 300.000 per Sinistro e anno assicurativo;**

– **€ 1.000.000 per Sinistro e anno assicurativo (Forma Large).**

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitant;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– subiti dal Veicolo assicurato;
– causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
– causati da Incendio doloso di terzi;
– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(36), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f. a persone e cose trasportate.

Sezione 4 - Garanzie: Grandine/Terremoto

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Le garanzie Grandine e Terremoto sono indipendenti tra loro: possono essere acquistate da sole o insieme.

– **Garanzia Grandine**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto della grandine.

– **Garanzia Terremoto**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di terremoto **fino al massimale indicato in Polizza**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

(36) Art. 9 del Codice della strada.

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

– **Garanzia Grandine**

  La copertura non opera per i danni causati dal terremoto e da eventi atmosferici diversi dalla grandine.

– **Garanzia Terremoto**

  La copertura non opera per i danni causati dalla grandine e da eventi diversi dal terremoto.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Esclusioni previste dal contratto per entrambe le garanzie

Le coperture non operano per i danni causati:
a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato**.

Sezione 5 - Garanzia Incendio doloso

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera per i danni causati:
– da circolazione;
– per effetto di eventi sociopolitici, ossia eventi riconducibili a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici;
– dal dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

Sezione 6 - Garanzia Cristalli

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia può essere acquistata solo per ciclomotori della tipologia "quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa".

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del Veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

La garanzia è prestata fino a un massimo riportato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo, a prescindere dal numero dei cristalli rotti.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Se il cristallo si rompe a causa della grandine e ho comprato la garanzia Cristalli sono coperto?

Sì, la garanzia Cristalli opera anche se la rottura del cristallo è dovuta alla grandine.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati:

– le rigature e le segnature dei cristalli;

– i danni ad altre parti del Veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;

– i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;

– i danni alla fanaleria in genere;

– i danni ai pannelli fotovoltaici installati sul Veicolo;

– i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

La garanzia è prestata **con deduzione di una Franchigia fissa indicata in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(37), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 7 - Garanzia Collisione Moto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia non può essere acquistata per i ciclomotori, eccetto per i ciclomotori della tipologia “quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa”.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificato con targa o altro dato di immatricolazione, avvenuti durante la circolazione anche in Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Colpa grave

L’assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell’Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave;

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell’Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza.**

(37) Art. 9 del Codice della strada.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[38], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
j. in conseguenza a Furto o Rapina;
k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
l. quando il Veicolo è guidato da persona:
   – in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;

   salvo sia stata pattuita l'opzione Rinuncia all'azione di Rivalsa;
m. durante le operazioni di carico e scarico;
n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 8 - Garanzia Danni da veicolo non Assicurato o non Identificato

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia non può essere acquistata per i ciclomotori, eccetto per i ciclomotori della tipologia "quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa".

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.

Massimali

Generali Italia indennizza:

– in caso di collisione con altro veicolo non assicurato, **i danni materiali fino a un massimo di € 3.000**;
– in caso di collisione con veicolo non identificato, entro i seguenti massimali:
   – **€ 500 in caso di Sinistro da cui sono derivati anche danni gravi alla persona** (Lesioni superiori al 9% di Invalidità Permanente);

   oppure:
   – **fino a € 3.000 per i danni materiali in caso di Sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona** (Lesioni fino al 9% di Invalidità Permanente).

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

(38) Art. 9 del Codice della strada.

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di:

– veicolo non assicurato, **Generali Italia indennizza solo in presenza di verbale dell'Autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.** L'Assicurato autorizza Generali Italia a subentrare nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili [(39)] e del Fondo Vittime della Strada. L'Assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo Vittime della Strada fino al termine della liquidazione da parte del Fondo stesso dell'Indennizzo complessivo;
– veicolo non identificato, **Generali Italia indennizza solo se il Sinistro è stato risarcito dal Fondo Vittime della Strada**[(40)].

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[(41)], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
j. in conseguenza a Furto o Rapina;
k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
l. quando il Veicolo è guidato da persona:
   – in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;

   salvo sia stata pattuita l'opzione Rinuncia all'azione di Rivalsa;
m. durante le operazioni di carico e scarico;
n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

(39) Art. 1916 del Codice civile.
(40) Art. 283 lettera a) del CAP.
(41) Art. 9 del Codice della strada.

Sezione 9 - Garanzie Zero Spese Moto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Zero Spese Moto comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Perdita delle chiavi del Veicolo

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per apertura delle portiere e per l'accensione del Veicolo.

La prestazione opera in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, se in dotazione.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

2. Richiesta documenti

La prestazione opera a seguito di Furto totale del Veicolo.

L'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso deve:

- chiamare il numero verde 800 572 572;
- comunicare la targa del Veicolo;
- inviare l'originale della denuncia di Furto rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della prestazione.

L'Assicurato deve fornire in modo integrale quanto richiesto. I relativi costi sono a carico di Generali Italia.

In seguito, la Struttura Organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato.

3. Tassa di proprietà

Generali Italia indennizza all'Assicurato la quota della tassa di proprietà se il Sinistro determina un Danno totale al Veicolo assicurato.

L'Indennizzo si calcola sul periodo che va **dal giorno successivo al Sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.**

4. Spese di recupero e custodia

Generali Italia rimborsa, in caso di Sinistro indennizzabile da contratto, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- recupero;
- traino;
- custodia del Veicolo assicurato;

disposti dalle competenti Autorità.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

5. Spese di immatricolazione

Generali Italia in caso di:

a. Sinistro indennizzabile **che causa un Danno totale del Veicolo assicurato** indennizza all'Assicurato le Spese di immatricolazione sostenute per acquistare un nuovo veicolo;

b. **distruzione, furto o smarrimento della targa**, rimborsa le spese documentate dall'Assicurato per sostituirla nei limiti dell'importo indicato.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

6. Duplicazione patente di guida

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato della patente di guida in caso di:

– Incendio o Furto del Veicolo assicurato;

– Sinistro da circolazione che comporta anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

7. Sequestro penale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro in caso di sequestro penale. Il sequestro penale deve essere disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della Polizza.

Massimale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del Veicolo, con il massimo di 30 giorni**.

Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale - **questa prestazione può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano**.

Colpa grave

Per tutte le prestazioni, l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti;

c. dei loro dipendenti;

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(42), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per la prestazione Sequestro penale, Generali Italia indennizza i danni solo in presenza di una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia.

Sezione 10 - Garanzie Zero Spese Moto Plus

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia non può essere acquistata per le motoslitte.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Zero Spese Moto Plus comprende:

– tutte le prestazioni previste in Zero Spese Moto (Sezione 9);
– Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche;
– Danni bauletto e borse laterali.

Contenuto delle singole prestazioni

Comprende tutte le prestazioni previste in Zero Spese Moto dalla 1. alla 7. e le seguenti.

8. Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti

– all'abbigliamento tecnico;
– al casco;
– alle protezioni motociclistiche;

del conducente, che derivano da collisione contro altro veicolo:

– soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o
– con guida su rotaie;

purché identificati con targa o altro dato di immatricolazione, avvenuti durante la circolazione, anche in Aree private, compresa la fermata e la sosta.

9. Danni bauletto e borse laterali

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti

– al bauletto;
– alle borse laterali;

(42) Art. 9 del Codice della strada.

che derivano da collisione contro altro veicolo

– soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A.

o

– con guida su rotaie;

purché identificati con targa o altro dato di immatricolazione, avvenuti durante la circolazione, anche in Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Per entrambe le prestazioni la copertura opera per i Danni totali e Danni parziali che pregiudicano la sicurezza o rendono inutilizzabili le cose danneggiate. Generali Italia rimborsa solo le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione, se il danno è parziale e riparabile.

La garanzia opera **previo ritiro** delle cose danneggiate o in alternativa tramite riparazione delle cose danneggiate.

Massimali

Per le prestazioni Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali, Generali Italia indennizza:

– in caso di Danno totale **fino a un massimo indicato in Polizza, a scelta del Contraente tra**:
  a. **€ 300 per ogni Sinistro e per anno assicurativo**, senza applicazione di Scoperto e Franchigia;
  b. **€ 1.000 per ogni Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia di € 100**;
– in caso di Danno parziale **fino a un massimo di € 150 per ogni Sinistro** e per anno assicurativo, senza applicazione di Scoperto e Franchigia.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato;

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti;
c. dei loro dipendenti;
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Per Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche, **il casco deve essere omologato** come previsto dalle normative vigenti.

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(43), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
j. in conseguenza a Furto o Rapina;
k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
l. quando il Veicolo è guidato da persona:
   – in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti ai sensi degli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;

   salvo sia stata pattuita l'opzione Rinuncia all'azione di Rivalsa;
m. durante le operazioni di carico e scarico.

Sono inoltre esclusi i danni estetici, alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati cagionati all'abbigliamento tecnico, al casco, alle protezioni motociclistiche, al bauletto e alle borse laterali.

Se cado dalla moto mentre aspetto fermo al semaforo rosso, i danni all'abbigliamento tecnico e al bauletto sono coperti?

No, perché le coperture operano solo in caso di collisione contro veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuta durante la circolazione.

Sezione 11 - Garanzia Assistenza Moto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La Forma Large può essere acquistata per tutti i Veicoli con cilindrata di almeno 500 c.c., esclusi i ciclomotori, quadricicli leggeri e le motoslitte.

Premessa

Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a: Redion Italy Insurance S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - PEC redioninsurance@pec.redion.it - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero +39 02 82 951 155, in seguito per brevità denominata Redion.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Il Contraente può scegliere tra tre diverse Forme di garanzia, con le relative Prestazioni, sotto riportate:
– Forma Small;
– Forma Medium;
– Forma Large.

(43) Art. 9 del Codice della strada.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Moto Forma Small:

- Soccorso stradale;
- Depannage - officina mobile in Italia;
- Recupero fuori strada del Veicolo;
- Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo;
- Spese d'albergo;
- Rientro o proseguimento del viaggio;
- Viaggio per il recupero del Veicolo;
- Rimpatrio del Veicolo dall'estero;
- Anticipo spese di prima necessità;
- Anticipo spese legali;
- Anticipo della cauzione penale;
- Viaggio di un familiare;
- Trasporto in autoambulanza;
- Rientro sanitario dall'estero;
- Rimpatrio salma dall'estero;
- Interprete a disposizione all'estero;
- Accompagnamento minori;
- Supporto nella compilazione del modello C.A.I.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Moto Forma Medium:

tutte le prestazioni previste nella Forma Small, e in più

- Invio personale di servizio alla Residenza;
- Invio di un/a baby-sitter alla Residenza in Italia;
- Assistenza per cure fisioterapiche.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Moto Forma Large:

tutte le prestazioni previste sia nella Forma Small che nella Forma Medium, e in più

- Autovettura in sostituzione;
- Abbandono legale del Veicolo all'estero;
- Invio dei pezzi di ricambio all'estero;
- Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- Invio di un fabbro per interventi in urgenza;
- Invio di personale tecnico specializzato in idraulica per interventi in urgenza;
- Invio di un/una elettricista per interventi in urgenza;
- Consulenza medica;
- Invio di personale medico o di un'autoambulanza in Italia;
- Invio di un/a infermiere/a alla Residenza;
- Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia;
- Rientro dal centro ospedaliero in Italia;
- Ricerca e prenotazioni centri specialistici e diagnostici.

Per le Forme Medium e Large: le prestazioni legate all'assistenza della persona sono erogate a favore del Contraente di Polizza e dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato anche durante la guida di Veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing.

Contenuto delle singole prestazioni:

1. **Soccorso stradale**

Se il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- tentato Furto;
- tentata Rapina;
- ritrovamento dopo Furto o Rapina;
- Guasto;
- Incidente stradale;
- foratura pneumatici;
- errato rifornimento;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il Veicolo:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice

o

- dove indica l'Assicurato.

Si precisa che la Struttura Organizzativa potrebbe concludere il traino alla destinazione finale in un momento successivo all'attivazione dell'intervento di Soccorso stradale.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del soccorso stradale **fino a un massimo di 150 Km tra andata e ritorno dal luogo di fermo del Veicolo.**

2. **Depannage – officina mobile in Italia**

Se il Sinistro avviene in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e il Veicolo non funziona per:

- un Guasto;
- una insufficiente carica della Batteria ausiliaria;

l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il Veicolo come previsto dalla Prestazione "Soccorso stradale".

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del Depannage **fino a un massimo di € 300 per Sinistro**.

3. **Recupero fuori strada del Veicolo**

Se per un danno da Incidente stradale, il Veicolo esce di strada e non funziona più, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa manda sul posto un mezzo di soccorso per riportare il Veicolo su strada.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del recupero del Veicolo:

- **fino a un massimo di € 300 per Sinistro** per la Forma Small e Medium;
- **fino a un massimo di € 500 per Sinistro** per la Forma Large.

Se per recuperare il Veicolo bisogna usare un mezzo eccezionale, l'intervento viene effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona del mezzo. In questo caso i massimali rimangono gli stessi.

4. Autovettura in sostituzione

Se il Veicolo non funziona per:

– Incendio;
– tentato Furto;
– tentata Rapina;
– Guasto;
– Incidente stradale;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per chiedere un'autovettura in sostituzione per il tempo della riparazione.

L'Assicurato può chiedere un'autovettura in sostituzione anche:

– se deve demolire il Veicolo a seguito di uno degli eventi sopra elencati

o

– in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura:

– per uso privato;
– a chilometraggio illimitato e senza autista;
– di 1.200 cc di cilindrata o equivalente per categoria.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il noleggio dell'autovettura in sostituzione fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento del Veicolo.

Per il Veicolo in sostituzione l'Assicurato **deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire al centro di noleggio**:

– **patente di guida valida e in originale;**
– **carta di credito (non prepagata) come cauzione.**

L'Assicurato può ritirare l'autovettura in uno dei centri di noleggio indicati dalla Struttura Organizzativa e secondo le modalità, disponibilità e gli orari degli stessi.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di noleggio dell'autovettura **per un massimo di 3 giorni**.

5. Spese d'albergo

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e:

a. il Veicolo non funziona per:
   – Incendio;
   – tentato Furto;
   – Guasto;
   – Incidente stradale;

   e per farlo riparare l'Assicurato deve fermarsi una o più notti

oppure

b. in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo;

se non è possibile tornare a casa o proseguire il viaggio, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa prenota per l'Assicurato e per gli eventuali passeggeri un albergo.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di albergo per la camera e la prima colazione:

– **fino a un massimo di € 100 a persona al giorno e di € 300 per Sinistro** per le Forme Small;
– **fino a un massimo di € 100 a persona al giorno e di € 500 per Sinistro** per la Forma Large e Medium.

6. Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

Se l'Assicurato chiede la prestazione:
– Autovettura in sostituzione;

oppure
– Spese di albergo;

può contattare la Struttura Organizzativa per chiedere un taxi per andare al centro di noleggio o in albergo.

L'Assicurato può chiedere questa Prestazione se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla sua Residenza.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del taxi:
– **fino a un massimo di € 100 per Sinistro** per le Forme Small e Medium;
– **fino a un massimo di € 200 per Sinistro** per la Forma Large.

7. Rientro o proseguimento del viaggio

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e:
a. il Veicolo non funziona per:
   – Incendio;
   – tentato Furto o Furto parziale;
   – Guasto;
   – Incidente stradale;

   e per farlo riparare l'officina meccanica o il soccorritore dichiarano che ci vogliono:
   – almeno 36 ore, in Italia;
   – almeno 4 giorni all'estero;

oppure

b. in caso di Rapina o Furto totali del Veicolo;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato e agli eventuali passeggeri:
– un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe

o
– un'autovettura in sostituzione, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata per arrivare a destinazione o per rientrare alla Residenza dell'Assicurato.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese:
– **fino a un massimo di € 300 per Sinistro** per le Forme Small e Medium;
– **fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro** per la Forma Large.

Inoltre,

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del taxi per raggiungere l'aeroporto, la stazione, il centro di noleggio o la Residenza dell'Assicurato:
– **fino a un massimo di € 100 per Sinistro** per le Forme Small e Medium;
– **fino a un massimo di € 200 per Sinistro** per la Forma Large.

Per il Veicolo in sostituzione l'Assicurato **deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire al centro di noleggio**:

- **patente di guida valida e in originale;**
- **carta di credito (non prepagata) come cauzione.**

L'Assicurato può ritirare l'autovettura in uno dei centri di noleggio indicati dalla Struttura Organizzativa e secondo le modalità, disponibilità e gli orari degli stessi.

8. Viaggio per il recupero del Veicolo

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per farlo riparare l'officina meccanica o il soccorritore dichiarano che servono:

- almeno 36 ore, in Italia;
- almeno 4 giorni all'estero;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe, per recuperare il Veicolo al termine della riparazione. Questo biglietto è solo di andata.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto.

9. Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per farlo riparare l'officina della casa costruttrice dichiara che servono:

- più di 5 giorni lavorativi per le Forme Small e Medium;
- più di 2 giorni lavorativi per la Forma Large;

oppure

- se il Veicolo non è riparabile dalle officine meccaniche del luogo;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa, con i mezzi adatti, custodisce e trasporta il Veicolo dal luogo dove questo si trova al luogo che indicato dall'Assicurato in Italia.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico:

- per la Forma Small, **fino a un massimo complessivo di € 80 per Sinistro** per le spese di trasporto e custodia del Veicolo;
- per la Forma Medium, **fino a un massimo complessivo di € 150 per Sinistro** per le spese di trasporto e custodia del Veicolo;
- per la Forma Large:
  - **fino a un massimo di € 5.000 per Sinistro** per le spese di trasporto del Veicolo;
  - **fino a un massimo di € 350 per Sinistro** per le spese di custodia del Veicolo.

10. Abbandono legale del Veicolo all'estero

Questa Prestazione è alternativa a quella di "Rimpatrio del Veicolo dall'estero".

Se il Sinistro avviene all'estero, la Struttura Organizzativa organizza la demolizione del Veicolo sul luogo. Se non è possibile, la Struttura Organizzativa lo trasporta fuori dal confine dello Stato in cui si trova per farlo demolire.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di demolizione del Veicolo e dell'eventuale trasporto fuori dal confine dello Stato in cui si trova.

11. Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Furto di parti del Veicolo;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e i pezzi di ricambio indispensabili per il suo funzionamento e necessari per la riparazione non sono disponibili sul posto, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa.

Se la Struttura Organizzativa riesce a trovare i pezzi di ricambio nei concessionari ufficiali in Italia, li invia sul posto. La Struttura Organizzativa fa questo con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme locali sul trasporto delle merci e sui pezzi di ricambio.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro.

12. Anticipo spese di prima necessità

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Furto di parti del Veicolo;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e l'Assicurato non riesce a pagare direttamente le spese per la riparazione del Veicolo, deve contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'anticipo del costo della riparazione.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il motivo della richiesta;
- il costo della riparazione;
- il suo indirizzo e numero di telefono.

Massimali

Generali Italia anticipa il costo della riparazione fino a un massimo di € 500 per Sinistro.

13. Anticipo spese legali

In caso di Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo e l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

e non riesce a pagare direttamente la fattura dell'avvocato, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che anticipa l'importo della fattura.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimali

Generali Italia, anticipa l'importo della fattura dell'avvocato fino a un massimo di € 1.500 per Sinistro.

14. Anticipo della cauzione penale

Se a seguito di un Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo l'Assicurato viene:

– fermato;
– arrestato;
– minacciato di arresto;

e non riesce a pagare direttamente la cauzione penale fissata dalle Autorità locali, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che anticipa l'importo della cauzione penale.

Quando l'Assicurato chiede la Prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimali

Generali Italia anticipa l'importo della cauzione penale:

– **fino a un massimo di € 3.600 per Sinistro** per le Forme Small e Medium;
– **fino a un massimo di € 5.000 per Sinistro** per la Forma Large.

15. Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato, a seguito di un Incidente stradale con il Veicolo

– **che avviene in Italia;**
– **a più di 20 Km dalla sua Residenza;**

viene ricoverato in ospedale e non è trasferibile prima di 5 giorni, deve contattare la Struttura Organizzativa che fornisce a un suo familiare con lui Coabitante e residente in Italia, un biglietto:

– ferroviario in prima classe

o

– aereo in classe economica;

di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere l'Assicurato in ospedale.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno.

La Struttura Organizzativa, se l'Assicurato lo chiede, prenota un albergo per il suo familiare.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per la camera e per la prima colazione in albergo del familiare:

– **fino a un massimo complessivo di € 160per Sinistro**, per la Forma Small;
– **fino a un massimo complessivo di € 300 per Sinistro**, per la Forma Medium;
– **fino a un massimo di € 500 per Sinistro**, per la Forma Large.

16. Trasporto in autoambulanza

Se per un **Incidente stradale in Itali**a con il Veicolo, l'Assicurato e gli eventuali passeggeri hanno bisogno di un trasporto in autoambulanza, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione **solo**:

- **dopo il Ricovero di primo soccorso;**
- **se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato.**

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico il trasporto in autoambulanza:

- **fino a un massimo di € 120 per Sinistro** per le Forme Small e Medium;
- **fino a un massimo di € 200 per Sinistr**o per la Forma Large.

17. Rientro sanitario dall'estero

Questa Prestazione viene data se, per un Incidente stradale con il Veicolo, il personale medico della Struttura Organizzativa e quello del posto, decidono che è necessario il rientro sanitario dell'Assicurato.

Il rientro sanitario viene fatto:

- in un ospedale attrezzato del luogo più vicino alla Residenza dell'Assicurato in Italia

oppure

- alla Residenza dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa organizza il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I Mezzi di trasporto sono:

- l'aereo sanitario, quando disponibile e solo dall'Europa e dai Paesi del Bacino del Mediterraneo;
- l'aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella, se necessario;
- il treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- l'autoambulanza.

La Struttura Organizzativa fornisce l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio di rientro, se il suo personale medico lo ritiene necessario.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rientro sanitario e dell'eventuale assistenza medica o infermieristica durante il trasporto.

Generali Italia può chiedere il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

18. Rimpatrio salma dall'estero

In caso di **decesso dell'Assicurato per Incidente stradale con il Veicolo all'estero**, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Tuttavia, se:

- le disposizioni locali impongono la sepoltura temporanea o definitiva sul posto

o

- l'Assicurato aveva chiesto di essere sepolto sul posto

o

- si rende necessario il riconoscimento della salma;

ma nessun familiare residente in Italia si trova sul posto, la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe di andata e ritorno per permettergli di essere presente al funerale o effettuare il riconoscimento.

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il trasporto della salma e il costo del biglietto aereo e le spese di soggiorno del familiare:

- **fino a un massimo complessivo di € 250 per Sinistro** per le Forme Small e Medium;
- **fino a un massimo complessivo di € 350 per Sinistro** per la Forma Large.

19. Interprete a disposizione all'estero

Se per un **Incidente stradale all'estero** con il Veicolo, l'Assicurato viene ricoverato in ospedale e non può parlare con il personale medico perché non conosce la lingua, deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'interprete fino a un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.

20. Accompagnamento minori

Se per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato non può occuparsi del minore di 15 anni che viaggia con lui, deve contattare la Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa prenota per un familiare dell'Assicurato residente in Italia, con lui Coabitante:

- un biglietto ferroviario in prima classe

o

- un biglietto aereo in classe economica;

di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere il minore e riportarlo alla Residenza in Italia.

L'Assicurato può chiedere questa Prestazione se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla sua Residenza.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino a un massimo di € 550 per Sinistro.

21. Supporto nella compilazione del modello C.A.I.

Se per un Incidente stradale l'Assicurato ha bisogno di un aiuto per la compilazione del modello C.A.I., può contattare la Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa fornisce l'aiuto di cui ha bisogno l'Assicurato 24 ore su 24.

Prestazioni alla persona

22. Invio personale di servizio alla Residenza

Se, per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato nella settimana dopo le dimissioni dall'ospedale non può lasciare la sua Residenza, chiama la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa manda alla Residenza dell'Assicurato il personale di servizio per aiutare nelle attività della vita quotidiana come:

- pagamenti;
- acquisti;
- incombenze amministrative;
- collaborazione familiare.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del personale di servizio fino a un massimo di 8 ore per Sinistro.

23. Invio di un/a baby-sitter alla Residenza in Italia

Se, per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato viene ricoverato in ospedale per almeno una notte e non può curare i minori di 13 anni con lui Coabitanti, deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un/una baby-sitter nel luogo più vicino alla sua Residenza.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del/della baby-sitter fino a un massimo di 8 ore per Sinistro.

24. Assistenza per cure fisioterapiche

Se, per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato nella settimana dopo le dimissioni dall'ospedale ha bisogno di un/una fisioterapista, deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa invia alla sua Residenza un/una fisioterapista.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo della fisioterapia:

- **fino a un massimo di 6 sedute per Sinistro**, per la Forma Medium;
- **fino a un massimo di 10 sedute per Sinistro**, per la Forma Large.

25. Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)

Prestazione valida solo se l'Assicurato si trova in Italia.

Ospedalizzazione Domiciliare

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se viene ricoverato in ospedale per un Infortunio da Incidente stradale con il suo Veicolo. Quando viene dimesso, la Struttura Organizzativa, su richiesta scritta del personale medico che ha in cura l'Assicurato, organizza e gestisce la prosecuzione del Ricovero alla Residenza dell'Assicurato.

Le modalità per l'accesso e l'erogazione della prestazione, sono valutate e definite tra il personale medico della Struttura Organizzativa e il personale medico che ha in cura l'Assicurato.

Massimale

La Struttura Organizzativa fornisce questa prestazione con il proprio personale medico e paramedico per un massimo per Sinistro di 10 giorni continuativi e non frazionabili post-Ricovero. Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

Servizi Sanitari

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se, per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, viene ricoverato in ospedale e quando viene dimesso ha bisogno:

- di eseguire alla Residenza prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti;
- di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami;
- dell'invio di farmaci urgenti.

Massimale

La Struttura Organizzativa valuta la necessità della prestazione e provvede ad organizzarla **per un massimo per Sinistro di 10 giorni continuativi e non frazionabili post-Ricovero. Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi**.

Servizi Non Sanitari

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se viene ricoverato in ospedale per un Infortunio da Incidente stradale con il suo Veicolo e quando viene dimesso non può uscire. In questo caso la Struttura Organizzativa manda alla Residenza dell'Assicurato il personale di servizio per aiutare nelle attività della vita quotidiana come:

– pagamenti;
– acquisti;
– incombenze amministrative;
– collaborazione familiare;
– sorveglianza minori.

Massimale

La Struttura Organizzativa fornisce questa prestazione per un massimo per Sinistro di 10 giorni continuativi e non frazionabili post-Ricovero. Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni alla Residenza

26. Invio di un fabbro per interventi in urgenza

Se l'Assicurato non può entrare nella sua Residenza o l'efficienza della porta viene compromessa in modo da non garantire la sicurezza dei locali per:
– un Furto o un tentativo di Furto;
– lo smarrimento o la rottura delle chiavi;
– un Guasto della serratura;

deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa invia un fabbro alla sua Residenza, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera del fabbro fino a un massimo di € 150 per Sinistro.

27. Invio di personale tecnico specializzato in idraulica per interventi in urgenza

Se l'Assicurato ha bisogno di personale tecnico specializzato in idraulica per:
– un allagamento;
– un'infiltrazione d'acqua;
– una mancanza d'acqua;
– il mancato scarico delle acque nere;

dovuti a rottura, otturazione, Guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa invia il personale tecnico specializzato in idraulica, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera del personale tecnico specializzato in idraulica fino a un massimo di € 150 per Sinistro.

28. Invio di un/una elettricista per interventi in urgenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un/una elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione dove ha la Residenza per Guasti:
– agli interruttori di accensione;
– alle prese di corrente;
– agli impianti di distribuzione interna;

deve contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa invia un/una elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino a un massimo di € 150 per Sinistro.

Prestazioni ai familiari

Le seguenti prestazioni vengono fornite solo per il familiare Coabitante con l'Assicurato

29. Consulenza medica

Se un familiare dell'Assicurato per un Infortunio o una Malattia improvvisa, ha bisogno di una consulenza medica può contattare la Struttura Organizzativa. Il Personale medico usa le informazioni che gli comunica il familiare per fornirgliela.

Questa prestazione può essere chiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attenzione!

La consulenza medica non è una diagnosi e non è una prestazione in emergenza.

In caso di emergenza il tuo familiare deve chiamare il numero unico per le emergenze 112.

30. Invio di personale medico o di un'autoambulanza in Italia

Se successivamente alla prestazione Consulenza medica un familiare dell'Assicurato deve fare una visita, la Struttura Organizzativa manda alla Residenza in Italia il proprio personale medico.

Quando il personale medico non può intervenire, la Struttura Organizzativa trasporta il familiare in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

L'orario in cui la prestazione è attiva è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

Attenzione!

Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 112.

31. Invio di un/una infermiere/a alla Residenza

Se un familiare dell'Assicurato per un Infortunio o una Malattia improvvisa, ha bisogno dell'assistenza di un/una infermiere/a, può contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa manda alla Residenza un/una Infermiere/a. La Struttura Organizzativa fornisce questa prestazione se il familiare le invia il certificato medico con l'indicazione della patologia sofferta e della cura da fare.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'infermiere/a fino a un massimo di € 300 per Sinistro e anno assicurativo.

32. Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

Questa prestazione viene fornita quando un familiare dell'Assicurato è ricoverato per una Malattia improvvisa o un Infortunio in un ospedale della regione di Residenza e non lo ritiene adeguato alla cura della sua Malattia o dell'Infortunio.

Il personale medico della Struttura Organizzativa dopo che ha analizzato il caso del familiare e in accordo con il personale medico che lo ha in cura, valuta il trasferimento.

La decisione definitiva sul trasferimento del familiare dell'Assicurato in un ospedale attrezzato in Italia è quella presa dal personale medico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa deve:

– individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'ospedale che ritiene più attrezzato per il caso;
– organizzare il trasporto del familiare in autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto se il suo personale medico la ritiene necessaria.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

33. Rientro dal centro ospedaliero in Italia

Se successivamente alla prestazione Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia, il familiare dell'Assicurato viene dimesso dopo la degenza e deve rientrare alla Residenza, può contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa organizza il suo rientro con l'autoambulanza senza limiti di chilometraggio.

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto se la ritiene necessaria.

Massimale

Il trasferimento in autoambulanza è senza limiti di chilometraggio. Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

34. Ricerca e prenotazione centri specialistici e diagnostici

Se il familiare dell'Assicurato per un Infortunio o una Malattia improvvisa deve:

– essere ricoverato;
– fare un intervento chirurgico;
– fare degli accertamenti diagnostici;

può contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa dopo aver sentito il personale medico che ha in cura l'Assicurato, individua e prenota a tariffe agevolate e accesso preferenziale, tenendo conto delle disponibilità esistenti:

– l'ospedale attrezzato;
– il centro diagnostico più adatto al caso.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di ricerca e prenotazione.

Colpa grave

Per tutte le prestazioni e le estensioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Tabelle riassuntive dei massimali delle prestazioni di assistenza moto

PRESTAZIONI	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Soccorso stradale	150 km A/R	150 km A/R	150 km A/R
Depannage - officina mobile in Italia	€ 300 per Sinistro	€ 300 per Sinistro	€ 300 per Sinistro
Recupero fuori strada del veicolo	€ 300 per Sinistro	€ 300 per Sinistro	€ 500 per Sinistro
Autovettura in sostituzione	Non prevista	Non prevista	3 giorni
Spese d'albergo	€ 100 per persona al giorno - massimo € 300 per Sinistro	€ 100 per persona al giorno - massimo € 500 per Sinistro	€ 100 per persona al giorno - massimo € 500 per Sinistro
Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo	€ 100 per Sinistro	€ 100 per Sinistro	€ 200 per Sinistro
Rientro o proseguimento del viaggio	€ 300 per Sinistro + taxi € 100 per Sinistro	€ 300 per Sinistro + taxi € 100 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro + taxi € 200 per Sinistro
Viaggio per il recupero del veicolo	biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata	biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata	biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata
Rimpatrio del veicolo dall'estero	€ 80 per Sinistro	€ 150 per Sinistro	Spese trasporto € 5.000 per Sinistro - spese custodia Veicolo € 350 per Sinistro
Abbandono legale del veicolo all'estero	Non prevista	Non prevista	a carico di Generali Italia
Invio dei pezzi di ricambio all'estero	Non prevista	Non prevista	€ 1.000 per Sinistro
Anticipo spese di prima necessità	€ 500 per Sinistro	€ 500 per Sinistro	€ 500 per Sinistro
Anticipo spese legali	€ 1.500 per Sinistro	€ 1.500 per Sinistro	€ 1.500 per Sinistro
Anticipo della cauzione penale	€ 3.600 per Sinistro	€ 3.600 per Sinistro	€ 5.000 per Sinistro
Viaggio di un familiare	Biglietto A/R + € 160 per Sinistro	Biglietto A/R + € 300 per Sinistro	Biglietto A/R + € 500 per Sinistro
Trasporto in autoambulanza	€ 120 per Sinistro	€ 120 per Sinistro	€ 200 per Sinistro
Rientro sanitario dall'estero	Organizzato dalla Struttura Organizzativa a carico di Generali Italia	Organizzato dalla Struttura Organizzativa a carico di Generali Italia	Organizzato dalla Struttura Organizzativa a carico di Generali Italia
Rimpatrio salma dall'estero	€ 250 per Sinistro	€ 250 per Sinistro	€ 350 per Sinistro

PRESTAZIONI	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Interprete a disposizione all'estero	Per 8 ore lavorative per Sinistro	Per 8 ore lavorative per Sinistro	Per 8 ore lavorative per Sinistro
Accompagnamento minori	€ 550 per Sinistro	€ 550 per Sinistro	€ 550 per Sinistro
Supporto nella compilazione del modello C.A.I.	attivo 24 ore su 24	attivo 24 ore su 24	attivo 24 ore su 24

PRESTAZIONI ALLA PERSONA	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Invio personale di servizio alla Residenza	Non prevista	8 ore per Sinistro	8 ore per Sinistro
Invio di un/a baby-sitter alla Residenza in Italia	Non prevista	8 ore per Sinistro	8 ore per Sinistro
Assistenza per cure fisioterapiche	Non prevista	6 sedute per Sinistro	10 sedute per Sinistro
Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)	Non prevista	Non prevista	10 giorni continuativi non frazionabili post-Ricovero, per Sinistro

PRESTAZIONI ALLA RESIDENZA	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Invio di un fabbro per interventi in urgenza	Non prevista	Non prevista	€ 150 per Sinistro
Invio di personale tecnico specializzato in idraulica per interventi in urgenza	Non prevista	Non prevista	€ 150 per Sinistro
Invio di un/una elettricista per interventi in urgenza	Non prevista	Non prevista	€ 150 per Sinistro

PRESTAZIONI AI FAMILIARI	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Consulenza medica	Non prevista	Non prevista	Prevista 24 ore su 24
Invio di personale medico o di un'autoambulanza in Italia	Non prevista	Non prevista	Prevista da lunedì a venerdì dalle 20 alle 8 sabato domenica e festivi 24 ore su 24
Invio di un/una infermiere/a alla Residenza	Non prevista	Non prevista	€ 300 per Sinistro e anno assicurativo
Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia	Non prevista	Non prevista	Autoambulanza senza limiti di chilometraggio
Rientro dal centro ospedaliero in Italia	Non prevista	Non prevista	Autoambulanza senza limiti di chilometraggio
Ricerca e prenotazioni centri specialistici e diagnostici	Non prevista	Non prevista	Effettuata dalla Struttura Organizzativa

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

- **Esclusioni previste dal contratto comuni a tutte le prestazioni.**

  Sono esclusi i Sinistri provocati o che dipendono da:

  a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni che sono provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  b. mancanza dell'abilitazione alla guida del Veicolo, necessaria per legge, da parte dell'Assicurato;
  c. scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  d. partecipazione del Veicolo a gare motociclistiche, comprese le relative prove e gli allenamenti;
  e. abuso di alcolici e di psicofarmaci;
  f. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
  g. tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato.

  Limiti di intervento

  Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

  Si considerano tali i Paesi indicati nel sito https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza **che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0**.

  Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i **Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia**.

  Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

  Non è possibile infine erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

  Limitazioni di responsabilità

  La Struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:

  – **causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è data l'assistenza;**
  – **conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.**

  Si precisa inoltre, che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

  Esclusioni di compensazioni alternative

  Generali Italia non fornisce, a titolo di compensazione, prestazioni o Indennizzi diversi da quelli previsti nella Sezione 11 - Garanzia Assistenza Moto, nel caso in cui l'Assicurato non usi una o più prestazioni.

- **Esclusioni previste dal contratto relative alle singole prestazioni**

  Soccorso stradale

  Sono esclusi dalla prestazione:

  – le spese dei pezzi di ricambio;
  – le spese di riparazione;
  – le spese per l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali se sono indispensabili per recuperare il Veicolo;
  – le spese per il traino se il Sinistro avviene fuori da strade pubbliche;
  – i Km aggiuntivi oltre i 150 previsti dal massimale.

Depannage – officina mobile in Italia

Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese dei pezzi di ricambio;
- le spese di riparazione;
- le spese per l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali se sono indispensabili per recuperare il Veicolo;
- le spese per l'intervento del mezzo di soccorso se il Sinistro avviene fuori da strade pubbliche.

Recupero fuori strada del Veicolo

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per l'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e della merce trasportata;
- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica.

Autovettura in sostituzione

Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese per il carburante;
- le spese di pedaggio (per esempio: autostrade, tangenziali);
- le spese di transito (per esempio: traghetti);
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge (per esempio: kasko) e le relative Franchigie;
- i servizi aggiuntivi (per esempio: seggiolino);
- i giorni di autovettura in sostituzione in più, rispetto al massimo previsto, che devono comunque essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa e che deve pagare l'Assicurato;
- le cauzioni che chiede il centro di noleggio.

Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese d'albergo diverse da camera e prima colazione.

Rientro o proseguimento del viaggio

Sono escluse dalla prestazione:

- se viene utilizzato l'aereo o il treno, il rientro dei bagagli di dimensioni tali da non poter essere trasportati su questi mezzi;
- se viene utilizzata l'autovettura in sostituzione:
  - le spese di carburante;
  - le spese di pedaggio (per esempio: autostrade, tangenziali);
  - le spese di transito (per esempio: traghetti);
  - le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie;
  - le cauzioni che chiede il centro di noleggio;
  - i giorni di autovettura in sostituzione in più, rispetto al massimo previsto, che devono comunque essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa e che deve pagare l'Assicurato.

Viaggio per il recupero del Veicolo

Sono escluse dalla prestazione le spese di:

- carburante;
- pedaggio (per esempio: autostrade, tangenziali);
- transito (per esempio: traghetti).

Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

– il costo del rimpatrio se questo supera il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro;
– i diritti doganali;
– le spese di riparazione del Veicolo;
– il costo degli Accessori, se rubati.

La prestazione è esclusa anche se:

– l'Assicurato non ha fatto la denuncia di Furto del Veicolo alle competenti Autorità locali;
– se il danno consente all'Assicurato di continuare il viaggio.

Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

– il costo dei pezzi di ricambio;
– i diritti doganali.

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione del costo dei pezzi di ricambio.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, **l'Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia ha pagato per lui. Oltre questo tempo **deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Anticipo spese di prima necessità

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, **l'Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia anticipa. Oltre questo tempo l'Assicurato **deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Anticipo spese legali e Anticipo della cauzione penale

La Struttura Organizzativa **non può darti la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste in materia in Italia e nel paese in cui si trova l'Assicurato.

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, **l'Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia anticipa. Oltre questo tempo **l'Assicurato deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Viaggio di un familiare

Sono escluse dalla prestazione le spese d'albergo diverse da camera e prima colazione.

Rimpatrio sanitario dall'estero

Sono esclusi dalla Prestazione:

– i casi in cui, per il personale medico della Struttura Organizzativa, l'Infortunio può essere curato sul posto o consente di continuare il viaggio;

– i casi in cui insieme all'Infortunio si manifesta una Malattia infettiva o una patologia che non permettono il trasporto secondo le norme sanitarie nazionali o internazionali;
– i casi in cui l'Assicurato o i suoi familiari firmano le dimissioni dall'ospedale contro il parere del personale medico.

Rimpatrio salma dall'estero

Sono escluse dalla prestazione:
– le spese per il funerale e l'inumazione;
– il recupero della salma;
– le spese che non sono relative al trasporto.

Accompagnamento minori

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

Invio di un fabbro per interventi in urgenza

È escluso dalla prestazione il costo del materiale.

Invio di personale tecnico specializzato in idraulica per interventi in urgenza

Sono esclusi dalla prestazione:
– il costo del materiale;
– i Sinistri provocati da:
  – guasti di rubinetti e da guasti di tubature, mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (per esempio lavatrici);
  – dall'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
  – rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
  – negligenza dell'Assicurato.

Invio di un/una elettricista per interventi in urgenza

Sono esclusi dalla prestazione:
– il costo del materiale;
– i Sinistri provocati da:
  – corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
  – interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
  – guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte e a valle del contatore.

Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

Sono esclusi dalla prestazione:
– gli Infortuni/Malattie che, per il personale medico della Struttura Organizzativa, il familiare dell'Assicurato può curare nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di Residenza;
– gli Infortuni/Malattie che non sono curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di Residenza per mancanze strutturali o organizzative dell'organizzazione ospedaliera stessa;
– I casi in cui il trasporto non rispetta le norme sanitarie.

Sezione 12 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 10?

(Garanzie: Incendio; Furto & Rapina; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Grandine; Terremoto; Incendio doloso; Cristalli; Collisione Moto; Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato; Zero Spese Moto; Zero Spese Moto Plus)

Art. 1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia del Sinistro entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile in modo gratuito;
- al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.cattolica.it nella sezione Assistenza.

Con riferimento alle singole garanzie l'Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi.

Garanzia Furto & Rapina

In caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU); se asportata con il Veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di Furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

In caso di Furto o Rapina parziali l'Assicurato deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di Furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali Generali Italia nega l'Indennizzo;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Incendio

In caso di Incendio l'Assicurato deve:

– fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Cristalli

In caso di rottura cristalli l'Assicurato deve:

– fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione.

Garanzia Incendio doloso

In caso di Incendio doloso l'Assicurato deve:

– presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
– fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali Generali Italia nega l'Indennizzo.

Garanzie Grandine / Terremoto

In caso di grandine e terremoto l'Assicurato deve:

– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Collisione Moto e Garanzia Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato

L'Assicurato deve:

– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Zero Spese Moto Plus

Per le prestazioni Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali, l'Assicurato deve:

– mettere a disposizione il materiale danneggiato;
– fornire il verbale delle Autorità intervenute e scontrini/fatture di acquisto del materiale danneggiato, se richiesto da Generali Italia.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, Generali Italia può richiedere gli atti relativi. Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo(44).

Art. 2 - Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti

Se l'Assicurato ha notizia che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovate, deve informare subito Generali Italia, anche se ha già ottenuto l'Indennizzo.

(44) Art. 1915 del Codice civile.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo, Generali Italia gestisce il Veicolo in forza della procura notarile a vendere rilasciata in suo favore.

L'Assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il Veicolo ritrovato, restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per:

– portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina

oppure

– per consentire la regolare circolazione,

l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'Indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto da Generali Italia a causa dell'anticipata riparazione**.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia oppure:

– sostituire il Veicolo o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo Indennizzo;
– subentrare nella proprietà di quanto rimane del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve **darne comunicazione all'Assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro**.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i Danni parziali a riparazione avvenuta. **Sono escluse dall'Indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al Veicolo in occasione delle riparazioni**.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene con accordo fra le Parti.

Se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore assicurato

Il Veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza. Il Valore assicurato indicato in Polizza comprende i pezzi di ricambio, gli Accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.

Salvo quanto disposto nella Sezione 2 - Furto & Rapina, all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lettera d., **nei limiti del Valore assicurato** sono assicurati anche:

- i pezzi di ricambio, gli Accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo;
- gli allestimenti indicati nella carta di circolazione o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU);

se il valore degli stessi è compreso nel Valore assicurato del Veicolo.

Art. 6 - Regola proporzionale

Per determinare l'Indennizzo si applica la regola proporzionale se, al momento del Sinistro, il Valore commerciale del bene assicurato (A) risulta superiore al Valore assicurato riportato sulla Polizza (B).

In questo caso, Generali Italia indennizza i danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

- Valore del Veicolo alla data del Sinistro (A) € 20.000
- Valore assicurato (B) € 10.000
- Importo del danno € 2.000

L'Indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il Valore assicurato riportato in Polizza (B) e il valore di listino (A) alla data del Sinistro è del 50%.

Infatti (A) : (B) = € 10.000 : € 20.000 = 0,5 (ossia 50%)

Quindi € 2.000 x 50% = € 1.000

Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il Contraente al momento della stipula può scegliere, per la determinazione dell'ammontare del danno, tra le opzioni Valore a nuovo oppure Valore commerciale disponibili a seconda dell'età del Veicolo.

La scelta è riportata in Polizza e si applica, secondo le regole sotto riportate, a tutte le garanzie di questo Capitolo eccetto la garanzia Cristalli che è sempre prestata a Valore a nuovo.

L'assicurazione è prestata nella forma completa, ossia Generali Italia assicura il Danno totale e parziale.

Per determinare l'ammontare del danno si applicano le regole sotto riportate.

Valore a nuovo

a. Danno totale

Se al momento del Sinistro **sono trascorsi meno di sei mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, Generali Italia indennizza una somma corrispondente al Valore a nuovo:

- **del Veicolo**, inteso come il prezzo di listino del Veicolo nuovo al momento del Sinistro, sulla base della quotazione della rivista di riferimento; detto valore non potrà in ogni caso essere superiore **al Valore assicurato in Polizza;**

inoltre, se il Veicolo viene assicurato dopo voltura, detto valore non potrà essere superiore al Valore commerciale al momento dell'acquisto, così come deducibile dalla rivista di riferimento;

– degli **Accessori aggiuntivi**, se assicurati.

Se al momento del Sinistro **sono trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato, si applicano le regole previste per Valore commerciale**.

b. Danno parziale

Se al momento del Sinistro:

– **non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, l'Indennizzo è determinato sulla base della quotazione della Rivista di riferimento disponibile al momento del Sinistro senza dedurre il Degrado delle parti sostituite. **Questo valore non può però essere superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**.

– **sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, si applicano le regole previste per Valore commerciale.

Valore commerciale

a. Danno totale.

Generali Italia indennizza una somma corrispondente al Valore commerciale, al netto dell'eventuale valore residuo:

– del Veicolo, sulla base dell'ultima quotazione della Rivista di riferimento disponibile al momento del Sinistro;

– degli Accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del Sinistro.

b. Danno parziale.

Generali Italia indennizza una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni **con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, entro il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**.

Al momento della stipula del contratto posso scegliere con quale soluzione verrò rimborsato?

Sì, a seconda dell'età del Veicolo, è possibile scegliere tra la prestazione del Valore a nuovo o Valore commerciale a livello complessivo per tutte le garanzie di questo capitolo (esclusa la garanzia Cristalli, sempre prestata a Valore a nuovo).

Art. 8 - Franchigia o Scoperto

In caso di Sinistro, dall'ammontare del danno liquidabile come da contratto, è dedotta l'**eventuale Franchigia o Scoperto (con eventuale minimo) indicati in Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato stesso**.

Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale - della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie:

– **la Franchigia è raddoppiata;**

– **il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma restando la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.**

Esempio numerico di applicazione dello Scoperto:

	Esempio A	Esempio B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato si calcola € 1.500 - € 200 = € 1.300

In questo caso si applica lo Scoperto minimo. Infatti €1.500 x 10%= €150 che è inferiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Esempio B: il danno indennizzato si calcola € 3.000 - € 300 = € 2.700

In questo caso si applica lo Scoperto del 10%. Infatti € 3.000 x 10%= € 300 che è superiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Art. 9 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo

L'Indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento.

Se il Veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile(45).

Se per accertare il fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento ha accertato il fatto.

In ogni caso l'Indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga(46) che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del Veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'Assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un Furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

(45) Surrogazione dell'indennità alla cosa.
(46) Art. 1916 del Codice civile.

Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza Moto?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'Assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella sezione 11 - Garanzia Assistenza Moto e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, deve contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

– al numero Verde 800 572 572;
– o al numero +39 02 58 240 565 (per le chiamate dall'estero).

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato deve comunque indicare:

– tipo di assistenza di cui ha bisogno;
– nome e cognome;
– numero di targa del Veicolo assicurato;
– recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
– numero di Polizza.

In caso di Furto l'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle Autorità locali; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

L'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa[47]

(47) Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice civile.

Capitolo 3

Infortuni

Sezione 1 - Garanzia Infortuni Moto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia non può essere acquistata per le motoslitte.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

In base alla forma di copertura scelta dal Contraente e indicata in Polizza sono Assicurati:

- **FORMA GUIDATORE**, il conducente del Veicolo assicurato;
- **FORMA TRASPORTATI**, i trasportati sul Veicolo assicurato;
- **FORMA COMPLETA**, il conducente e i trasportati sul Veicolo assicurato.

Somme assicurate

FORMA GUIDATORE	Le somme assicurate sono indicate in Polizza.
FORMA TRASPORTATI	Le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti indicato nella carta di circolazione , o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU), per cui è omologato il Veicolo assicurato, escluso quello destinato al conducente.
FORMA COMPLETA	Le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti per cui è omologato il Veicolo assicurato indicato nella carta di circolazione, o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU).

Esempi

È assicurato un motociclo (Art. 53 lett. a) del CAP)

Acquistate le Garanzie Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese sanitarie

La carta di circolazione o il DU del Veicolo assicurato indica che è omologato per 2 posti:

– Per la garanzia Invalidità Permanente la "somma assicurata totale" indicata in Polizza è € 50.000;
– Per la garanzia Morte la "somma assicurata totale" indicata in Polizza è € 50.000;
– Per la garanzia Rimborso spese sanitarie la "somma assicurata totale" indicata in Polizza è € 20.000.

- In caso di **FORMA GUIDATORE**, la somma assicurata per il conducente è:
  – € 50.000 per la garanzia Invalidità Permanente;
  – € 50.000 per la garanzia Morte;
  – € 20.000 per la garanzia Rimborso spese sanitarie.

- In caso di **FORMA TRASPORTATI**, la somma assicurata per Assicurato è:
  – € 50.000 per la garanzia Invalidità Permanente;
  – € 50.000 per la garanzia Morte;
  – € 20.000 per la garanzia Rimborso spese sanitarie.

- In caso di **FORMA COMPLETA**, la somma assicurata per persona è:
  – € 25.000 (50.000 : 2) per la garanzia Invalidità Permanente;
  – € 25.000 (50.000 : 2) per la garanzia Morte;
  – € 10.000 (20.000 : 2) per la garanzia Rimborso spese sanitarie.

È assicurata una motocarrozzetta (Art. 53, lett. b) del CAP)

Acquistate le Garanzie Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese sanitarie

La carta di circolazione o il DU del Veicolo assicurato indica che è omologato per 4 posti

– Per la garanzia Invalidità Permanente la "somma assicurata totale" indicata in Polizza è € 90.000;
– Per la garanzia Morte la "somma assicurata totale" indicata in Polizza è € 90.000;
– Per la garanzia Rimborso spese mediche la "somma assicurata totale" indicata in Polizza è € 30.000.

- In caso di **FORMA GUIDATORE**, la somma assicurata per il conducente è:
  – € 90.000 per la garanzia Invalidità Permanente;
  – € 90.000 per la garanzia Morte;
  – € 30.000 per la garanzia Rimborso spese sanitarie.

- In caso di **FORMA TRASPORTATI**, la somma assicurata per persona è:
  – € 30.000 (90.000 : 3) per la garanzia Invalidità Permanente;
  – € 30.000 (90.000 : 3) per la garanzia Morte;
  – € 10.000 (30.000 : 3) per la garanzia Rimborso spese sanitarie.

- In caso di **FORMA COMPLETA**, la somma assicurata per persona è:
  – € 22.500 (90.000 : 4) per la garanzia Invalidità Permanente;
  – € 22.500 (90.000 : 4) per la garanzia Morte;
  – €7.500 (30.000 : 4) per la garanzia Rimborso spese sanitari.

Per la garanzia Rimborso spese sanitarie la somma assicurata rappresenta il limite massimo per l'intero periodo assicurativo annuo.

Esempio

Polizza annuale senza tacito rinnovo con effetto 01/01/2025 con **FORMA COMPLETA** su motociclo omologato per 2 posti

- "Somma assicurata totale" indicata in Polizza per la Garanzia Rimborso spese sanitarie: € 20.000
- Somma assicurata per persona (somma assicurata totale divisa per il numero dei posti per cui è omologato il Veicolo): € 10.000 (20.000 : 2)

a. in data 01/02/2025 si verifica un Sinistro durante la circolazione del Veicolo assicurato che coinvolge solo il conducente per cui risultano spese indennizzabili in base alla copertura assicurativa per € 11.000, Generali Italia rimborsa € 10.000 (limite per persona)

b. in data 31/05/2025 si verifica un altro Sinistro durante la circolazione del Veicolo assicurato che coinvolge conducente e trasportato, che subiscono entrambi un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa per cui risultano documentate spese comprese in copertura per:
   - € 2.000 per il conducente
   - € 12.000 per il trasportato

   La somma assicurata totale residua è pari a € 10.000 (20.000 – 10.000 liquidati per il primo Sinistro)

   La somma assicurata per persona rimanente (somma assicurata totale residua divisa per numero dei posti per cui è omologato il Veicolo) è pari a € 5.000 (10.000 : 2)

   Generali Italia rimborsa:
   - € 2.000 per il conducente
   - € 5.000 per il trasportato

Rischi assicurati

Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando:

- guida o utilizza il Veicolo assicurato;
- esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo;
- sale o scende dal Veicolo.

È considerato Infortunio ogni evento dovuto a **causa fortuita, violenta ed esterna** che produce **Lesioni corporali accertabili in maniera oggettiva**.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio **non espressamente esclusi**, compresi gli Infortuni causati da:

a. imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato;
b. tumulti popolari, **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**;
c. terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, **tranne quando l'Assicurato subisce l'Infortunio nel Comune di Residenza**;
d. stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione; la copertura vale **per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità e se** l'Assicurato:
   - non svolge servizio nei Corpi militari, e
   - è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono inoltre **assimilati a Infortunio**:

a. assideramento e congelamento;
b. asfissia per fuga di gas o vapori;
c. annegamento;
d. le conseguenze di:
   - colpi di sole, di calore e di freddo;
   - folgorazioni;
   - ingestione o assorbimento di sostanze, **se dovuti a causa fortuita**;
   - infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, **escluse le Malattie**;
e. avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, **esclusa la malaria**;
f. le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti necessari a seguito di cura delle Lesioni provocate da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Coperture offerte

Garanzia base	Opzioni IP con pagamento di un Premio aggiuntivo
Invalidità Permanente	Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP
Invalidità Permanente	Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a 100.000 €

Garanzie opzionali
Morte
Inabilità Temporanea
Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza
Rimborso spese sanitarie
Estensione in mobilità

Invalidità Permanente

Generali Italia liquida un Indennizzo in caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa che provoca all'Assicurato un'Invalidità Permanente, intesa come riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

- **Accertamento del grado di IP**

  Il grado di Invalidità Permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella **tabella di determinazione** di seguito riportata e **secondo i seguenti criteri**:
  - la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate nella tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità persa;
  - per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita è riconosciuta una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale;
  - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenuto conto del grado di invalidità preesistente;
  - in caso di mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si applicano all'arto Sinistro e viceversa;
  - il deficit visivo va valutato come risulta con correzione tollerata. Se rimane un residuo deficit visivo è riconosciuta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

  Se un singolo Infortunio interessa più arti o funzioni, l'invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

- **Tabella ANIA**

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3	del dito

Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue occhi	100%

Sordità completa	%
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta	%
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
– 12ª dorsale	10%
– una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
– di un rene	15%
– della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, il grado di invalidità è determinato tenuto conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

- **Determinazione dell'Indennizzo IP**

  L'Indennizzo si calcola moltiplicando la somma assicurata per Invalidità Permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, **dopo aver applicato la Franchigia**.

  Franchigia a scaglioni: 3% fino a € 250.000, 10% oltre € 250.000:

  – sulla parte di **somma assicurata fino a € 250.000**:
    – l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al **3%**;
    – se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 3%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

    Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.
  – Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 250.000**:
    – l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al **10%**;
    – se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3%
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% - 3%)
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 24.000 (200.000 x 12%)

Esempio con somma assicurata maggiore di € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3% su € 250.000 10% su € 50.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% - 3%) su € 250.000 5% (15% - 10%) su € 50.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 32.500 così determinati: 30.000 (250.000 x 12%) + € 2.500 (50.000 x 5%)

Riassorbimento della Franchigia per IP superiore al 15%

Se l'Invalidità Permanente accertata è superiore al 15%, Generali Italia liquida l'Indennizzo senza applicare alcuna Franchigia.

- **Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un Premio aggiuntivo**
  - **Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP**

    Se indicata in Polizza la presente opzione, la tabella per l'accertamento del grado di Invalidità Permanente è sostituita dalla Tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.

  - **Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000**

    Se indicata in Polizza la presente opzione, **a parziale deroga** di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo IP, sulla somma assicurata fino a € 100.000 **non si applica la Franchigia del 3% sull'Invalidità Permanente accertata**.

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 100.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% - 3%) su € 100.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 27.000 cosi determinati: 15.000 (100.000 x 15%) + 12.000 (100.000 x 12%)

Esempio con somma assicurata maggiore di € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 150.000 10% su € 50.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% - 3%) su € 150.000 5% (15% - 10%) su € 50.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 35.500 così determinati: € 15.000 (100.00,00 x 15%) + € 18.000 (150.000 x 12%) + € 2.500 (50.000 x 5%)

Morte

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma assicurata ai Beneficiari.

Gli Indennizzi per le coperture Morte e Invalidità Permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- paga ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato per l'Invalidità Permanente e la somma assicurata per la Morte, se superiore;
- non chiede il rimborso in caso contrario.

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che il decesso è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la somma prevista per la copertura Morte.

Il pagamento è effettuato trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta[48] **se nel frattempo non sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile**.

Se, dopo il pagamento, risulta che il decesso non si è verificato o che non è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata per la Morte.

Tuttavia, se l'evento ha causato un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere l'accertamento dell'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Tale diritto può essere esercitato, anche agli effetti della prescrizione, dal momento in cui l'Assicurato **ricompare o ne è provata l'esistenza. Generali Italia paga all'Assicurato l'Indennizzo eventualmente dovuto solo a condizione di avere ottenuto la restituzione della somma pagata ai Beneficiari per la copertura Morte**.

Estensioni sempre operanti

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento, muoiono entrambi i genitori ed entrambi risultano assicurati in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 50%.

(48) Artt. 60 e 62 del Codice civile.

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento muoiono entrambi i genitori e uno solo risulta assicurato in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 25%.

Conversione in rendita

Se, al momento della liquidazione della somma assicurata per la copertura Morte, tutti i Beneficiari decidono di investire la loro quota come Premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia alle condizioni in vigore al momento della richiesta, Generali Italia riconosce una maggiorazione del 20% dell'Indennizzo totale.

Inabilità Temporanea

Se l'**Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa causa un'Inabilità Temporanea, intesa come perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato a svolgere le proprie occupazioni professionali dichiarate al momento del Sinistro, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, **per un periodo massimo di un anno dal giorno dell'Infortunio**:

- integralmente per ogni giorno di incapacità totale;
- **al 50%** per ogni giorno di incapacità parziale;

con applicazione della **Franchigia**.

Franchigia a scaglioni: 7 giorni fino a € 50, 15 giorni oltre € 50

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 50**:
  - l'Indennità non è riconosciuta se l'Inabilità Temporanea non si prolunga per più di **7 giorni**;
  - se l'Inabilità Temporanea si prolunga oltre 7 giorni, l'Indennità è corrisposta dall'8° giorno.

  La Franchigia non si applica se l'Infortunio comporta un Ricovero di almeno 3 giorni.
- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 50**:
  - l'Indennità non è riconosciuta se l'Inabilità Temporanea non si prolunga per più di **15 giorni**;
  - se l'Inabilità Temporanea si prolunga oltre 15 giorni, l'Indennità è corrisposta solo dal 16° giorno.

Esempio

Forma di copertura GUIDATORE

Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea assicurata in Polizza: € 52.

Si verifica un Infortunio indennizzabile che comporta un'Inabilità Temporanea totale del conducente del Veicolo assicurato di 20 giorni.

In assenza di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dall'8° giorno per 13 giorni per un importo di € 650 (50 x 13);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 660 (650 + 10).

In caso di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 1° giorno per 20 giorni per un importo di € 1.000 (50 x 20);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 1.010 (1.000 + 10).

A parziale limitazione di quanto previsto dalle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 - Estensione territoriale -, **per gli Infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli Stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero**, la copertura opera **limitatamente al periodo di Ricovero, adeguatamente certificato**.

Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

Indennità giornaliera da Ricovero

In caso di Ricovero reso necessario da **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per ogni giorno di degenza in Istituto di cura.

L'Indennità giornaliera da Ricovero è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per Infortunio, anche non consecutivi.

La Garanzia è estesa al **Day hospital** con indennità giornaliera **ridotta al 50%**.

Indennità giornaliera da convalescenza

In caso di **Ricovero superiore a 7 giorni indennizzato** con **Indennità giornaliera da Ricovero** a seguito del quale all'Assicurato è prescritto, dai medici che lo hanno in cura, un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, anche per questo periodo, per una **durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni**.

Rimborso spese sanitarie

In caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata totale per annualità assicurativa indicata in Polizza per la garanzia Rimborso spese sanitarie o le somme assicurate determinate dividendo tale somma per il numero di Assicurati come indicato in Somme assicurate, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell'Infortunio:

a. **durante il Ricovero** per:
   - onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
   - diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
   - rette di degenza;
   - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
   - quote di partecipazione al S.S.N. (Ticket sanitario) per le prestazioni precedenti;
   - trasporto dell'Assicurato in Istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

   In caso di Ricovero in **ospedale pubblico che comporta almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa**, è corrisposta un'indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di Ricovero, con il **massimo di 90 giorni per periodo assicurativo annuo**.

   Tale indennità sostitutiva è cumulabile con l'Indennità giornaliera da Ricovero;

b. **dopo il Ricovero**, per le seguenti prestazioni, **se prescritte** dal medico curante, per:
   - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali effettuati nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **sono escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
   - trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da personale sanitario abilitato (il cui titolo deve essere indicato nel documento di spesa) nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero, **fino a un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500**;

c. **in assenza di Ricovero**, per le seguenti prestazioni, **se prescritte** dal medico curante, per:
   - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali effettuati nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **sono escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
   - trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da personale sanitario abilitato (il cui titolo deve essere indicato nel documento di spesa) nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio, **fino a un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500**.

   In assenza di Ricovero la garanzia opera con **una Franchigia di € 100**.

Sono comprese le spese sostenute in diretta conseguenza dell'Infortunio per:

d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'Infortunio, acquisto o noleggio (**massimo per un anno**) di carrozzelle ortopediche;
e. cure e applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate **entro 2 anni dall'Infortunio**, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'Infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati Generali Italia effettua il rimborso a cure ultimate a seguito di presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, per il quale l'Assicurato subisce un Ricovero, Generali Italia corrisponde un'Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di Ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di Ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di Ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Tale Indennità non opera in caso di Day hospital.

Per la determinazione dell'indennità il giorno di dimissione non è considerato.

L'importo pagato non può superare la somma di € 10.000.

Estensione in mobilità

L'assicurazione opera anche per gli Infortuni che il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza subiscono quando:

a. sono trasportati su Mezzi di trasporto pubblico;
b. sono alla guida di Veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing.

Somme assicurate

Le somme assicurate per le coperture acquistate sono determinate come previsto in Somme assicurate.

Quando la copertura è prestata con la FORMA GUIDATORE, se il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza sono persone diverse e sono entrambi coinvolti nello stesso Sinistro, le somme assicurate per ciascuno sono pari al 50% di quelle indicate in Polizza.

Esempio

È assicurata una motocarrozzetta (Art. 53 lett b) del CAP)

Acquistata la sola garanzia Invalidità Permanente con somma assicurata indicata in Polizza pari a € 60.000

La carta di circolazione o il DU del Veicolo assicurato indica che è omologato per 4 posti, compreso il conducente

- In caso di **FORMA GUIDATORE**
  - la somma assicurata per il conducente del Veicolo indicato in Polizza è € 60.000;
  - la somma assicurata per l'Estensione in mobilità in favore del Contraente e dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza è € 60.000; tuttavia se si tratta di persone diverse e il Sinistrio le coinvolge entrambe, la somma assicurata per ciascuno è € 30.000.
- In caso di **FORMA TRASPORTATI**
  - la somma assicurata per persona è € 20.000 (60.000 : 3);
  - la somma assicurata per l'Estensione in mobilità in favore del Contraente e dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza è € 20.000.
- In caso di **FORMA COMPLETA**
  - la somma assicurata per persona è € 15.000 (60.000 : 4);
  - la somma assicurata per l'Estensione in mobilità in favore del Contraente e dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza è € 15.000 (60.000 : 4).

Franchigia IP

Per la copertura Invalidità Permanente, a parziale deroga di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo IP, valgono le seguenti Franchigie.

a. Per gli Infortuni subiti dal Contraente o dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza come trasportato su veicoli adibiti a trasporto pubblico.

   Franchigia a scaglioni: 5% fino a € 250.000, 10% oltre € 250.000

   - Sulla parte di **somma assicurata fino a € 250.000**:
     - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado superiore al **5%**;
     - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 5%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

     Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.
   - Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 250.000**:
     - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado superiore al **10%**;
     - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

b. Per gli Infortuni subiti dal Contraente o dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza come conducente di veicoli a noleggio a breve termine, compreso il car sharing

   Franchigia assoluta 10%

   - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado superiore al **10%**;
   - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto, la Franchigia si applica solo sulla parte di somma assicurata superiore a € 250.000.

Per gli Infortuni subìti come conducente di autovetture a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, resta fermo quanto previsto per la copertura Invalidità Permanente in Determinazione dell'Indennizzo IP.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli Infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie della presente sezione non operano per:

a. gli Infortuni accaduti in stato di Ebbrezza, se alla guida di Veicoli;
b. gli Infortuni causati da abuso di psicofarmaci o accaduti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene;
c. le Lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, se l'Assicurato vi ha preso parte attiva;
d. gli Infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo da parte di conducente non abilitato a norma di legge (sono invece inclusi in copertura quando il conducente è in possesso di patente scaduta, se rinnova il documento entro 6 mesi o se il mancato rinnovo entro 6 mesi è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso);
e. gli Infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, salvo quanto previsto all'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente sezione;
f. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g. gli Infortuni che derivano dalla partecipazione a corse e gare con l'uso di Veicoli a motore, e relative prove e allenamenti se non si tratta di gare di regolarità pura;
h. uso e guida di Veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici (sono invece inclusi in garanzia gli Infortuni subiti in occasione di motoraduni);
i. gli Infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;
j. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

Per l'Estensione in mobilità, sono inoltre esclusi:

k. gli Infortuni causati da stato di Ebbrezza dell'Assicurato trasportato su Mezzi di trasporto pubblico.

Sezione 2 - Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni Moto?

Art. 1 - Denuncia dell'Infortunio

La **denuncia dell'Infortunio** deve essere fatta **per iscritto** dal Contraente, dall'Assicurato o da altro soggetto per conto degli stessi, **entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità**(49), con:

– indicazione di luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
– allegato certificato medico.

La denuncia di Infortunio deve essere presentata **all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia**.

Il decorso delle Lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere il totale o parziale diritto all'Indennizzo(50).

Art. 2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) **deve acconsentire a**:

– **la visita** dei medici incaricati da Generali Italia (a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti);
– **le indagini, valutazioni e accertamenti** - da eseguirsi in Italia - necessari per la determinazione del diritto all'Indennizzo;

e fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire per una corretta e completa istruttoria del Sinistro.

Le eventuali spese devono essere documentate dai giustificativi della spesa effettuata.

In caso di Ricovero deve essere presentata la cartella clinica completa in copia conforme all'originale e la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che indica durata e ragioni del Ricovero.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla loro restituzione.

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altra assicurazione per una stessa prestazione garantita in questo contratto, deve fornire a Generali Italia evidenza degli **importi ricevuti o che gli saranno riconosciuti**. Generali Italia paga la prestazione richiesta solo per la parte di spesa sostenuta dall'Assicurato, **al netto di quanto a carico dei suddetti terzi** e comunque fino a un importo che, sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore, non eccede il costo sostenuto per quella prestazione.

Le spese sostenute all'estero sono rimborsate in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Art. 3 - Criteri di indennizzabilità

Generali Italia paga l'Indennizzo convenuto solo per le **conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio** indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili:

– l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
– il pregiudizio che le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio.

(49) Art. 1913 del Codice civile.
(50) Art. 1915 del Codice civile.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o Difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente è corrisposto per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio come se avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 4 - Anticipo Indennizzi

Su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo sull'Indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse **nei casi e con i limiti di seguito indicati**.

Invalidità Permanente:

- se **non** sorgono **contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio e l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'Infortunio**,
- fino al **50% del presumibile Indennizzo definitivo**, con il **massimo di € 50.000**.

Rimborso spese sanitarie:

- se l'Assicurato sostiene **spese per un importo non inferiore a € 2.000, e presenta i documenti giustificativi**;
- nei limiti previsti per la garanzia, **salvo conguaglio a cura ultimata**.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza:

- **su presentazione dei documenti che attestano e giustificano il Ricovero;**
- nei limiti previsti per la garanzia.

Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 5 - Controversie - Perizia contrattuale

In caso di controversie di natura medica, le Parti possono demandare la decisione a un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia e un medico nominato dall'Assicurato. L'accordo è vincolante per le Parti.

In caso di disaccordo sui punti controversi, i due medici possono nominare un terzo medico con il consenso delle Parti.

Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato.

Il terzo medico interviene **solo in caso di disaccordo** e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono **vincolanti per le Parti**.

Ciascun medico può farsi assistere da altri medici e specialisti, i quali possono intervenire nella perizia, senza però avere voto deliberativo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico e dei professionisti nominati dal proprio medico che hanno collaborato alla perizia. Le spese e competenze del terzo medico sono ripartite a metà tra l'Assicurato e Generali Italia.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può:

- rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente a un momento successivo;
- disporre contestualmente la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4 - Anticipo Indennizzi -.

Art. 6 - Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

– al pagamento;
– alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni:
– dal ricevimento della documentazione completa

o
– dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o atto di perizia promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 5 - Controversie - Perizia contrattuale -.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Mod. CP014S5126 - Ed. 12026 - Mark.

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com